Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2023

INDICE

DEFINIZIONI 4
1. IL QUADRO NORMATIVO 6
1.1 Introduzione 6
1.2 I reati presupposto 6
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente 6
1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 8
1.5 Reati commessi all'estero 8
1.6 Le Sanzioni 9
1.7 Responsabilità dell'ente e vicende modificative 11
2. IL MODELLO di COSSI COSTRUZIONI 12
2.1 Funzione del Modello 12
2.2 Linee Guida 12
2.3 Principi ispiratori del Modello 12
2.4 Struttura del Modello 13
2.5 Rapporto del Modello con il Codice Etico e il Sistema Anticorruzione 13
2.6 Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo 14
2.7 Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati 14
2.8 Prestazioni di servizi svolte infragruppo 17
2.9 Criteri per l'adozione del Modello 18
2.10 Reati rilevanti per la Società 18
2.11 Destinatari del Modello 19
2.12 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello 19
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 20
3.1 Funzione 20
3.2 Requisiti 20
3.3 Composizione, nomina e permanenza in carica 21
3.4 Decadenza e Revoca 21
3.5 Compiti e poteri 22
3.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e segnalazioni 25
4. IL SISTEMA SANZIONATORIO 28
4.1 Principi generali 29

4.2 Violazione del Modello 30
4.3 Sanzioni e misure disciplinari 31
5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 34
5.1 Comunicazione 34
5.2 Formazione 34

DEFINIZIONI

"Presidente"	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cossi Costruzioni S.p.A.
"Appaltatori"	convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d'opera con la Società e di cui questa si avvale nelle attività sensibili.
"CCNL"	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
"Codice ANCE"	Codice di comportamento delle imprese di costruzione redatto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto, approvato in data 31 marzo 2003 e da ultimo revisionato nel 2018.
"Codice Etico"	Codice Etico di Cossi Costruzioni S.p.A.
"Consulenti"	soggetti che agiscono per conto di Cossi Costruzioni S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.
"Decreto"	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
"Delega"	l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
"Destinatari"	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare, gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori (ivi inclusi i dipendenti distaccati presso altre società) di Cossi Costruzioni S.p.A., gli agenti della Società, i Consulenti e i Partner.
"Linee Guida di Confindustria"	Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiornate a giugno 2021 e la nota illustrativa "La Disciplina in materia di whistleblowing" del gennaio 2018.
"Modello"	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto, adottato da Cossi Costruzioni S.p.A.
"**O.d.V."**	Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto.
"Attività Sensibili"	attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi reati presupposto ai sensi del Decreto.
"Organo dirigente"	Consiglio di Amministrazione di Cossi Costruzioni S.p.A.
"Procura"	negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi.
"Responsabile di processo"	soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell'attività sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.

"Reati"	fattispecie di reato considerate dal Decreto.
"Referente Anticorruzione"	referente della Funzione Compliance, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Cossi Costruzioni S.p.A.
"Soci"	le società e gli enti che compongono la società consortile.
"Società" o "Cossi"	Cossi Costruzioni S.p.A.
"TUF"	Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, noto come "Testo Unico della Finanza", emanato con Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58.
"Liste di riferimento"	Liste di riferimento, ossia, Liste di persone, Gruppi o Entità soggette a sanzioni o misure restrittive finanziarie o liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale, curate e pubblicate (i) dall'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), (ii) dall'Unione Europea, (iii) dall'ONU, oppure (iv) dalla Banca Mondiale ("World Bank List of Debarred and Cross-debarred Firms & Individuals") e ogni altra lista di interdizione emessa da istituzioni finanziarie internazionali riconosciute, che precludano ai soggetti o alle imprese ivi inserite la qualificazione per l'ottenimento di contratti finanziati da tali istituzioni. Le liste sono consultabili direttamente agli indirizzi web degli enti sopra indicati

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

Il Decreto introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli "enti" conseguente alla commissione di specifici reati che si aggiunge a quella penale della persona fisica, che ha commesso materialmente il fatto.

Gli enti a cui si applica il Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli Enti pubblici economici e gli Enti privati concessionari di un servizio pubblico. Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività.

La responsabilità dell'ente non sostituisce ma si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo che ha commesso il reato.

È istituita dal Decreto un'anagrafe nazionale nella quale sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti divenuti definitivi in merito all'applicazione agli enti di sanzioni amministrative dipendenti da reato.

1.2 I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che:

- il reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere:

- soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d.

soggetti in "posizione apicale");

- soggetti sottoposti alla direzione o al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati).

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare gli amministratori (tra cui il Presidente e il Direttore Generale), i Responsabili di Area Impianti / P&P e Amministrazione, Finanza e Controllo, ma anche, per esempio altri Project Manager delle commesse o responsabili operativi con autonomia finanziaria e funzionale.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici o comunque operano sotto la loro direzione o vigilanza. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori esterni, i parasubordinati e i consulenti.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è poi necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente. La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude infatti la responsabilità dell'ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se venga provato che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o

vigilanza" che gravano tipicamente sul vertice aziendale. Anche in questo caso, comunque, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l'ente da responsabilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, è quindi un importante strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello opera pertanto quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In generale, secondo il Decreto il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio di commissione di specifici reati.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, o modifiche legislative.

1.5 Reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

- che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti

dell'ente;

- che l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- che il reato sia stato commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, all'estero, da un soggetto apicale o sottoposto, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del Decreto;
- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice penale.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del Codice penale, in forza del quale "*il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione*".

1.6 Le Sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Tali sanzioni sono qualificate come amministrative, ancorché applicate da un giudice penale.

In caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se il colpevole ha commesso il fatto nell'interesse prevalente suo o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio minimo, ovvero se il danno patrimoniale derivante dalla commissione del reato è di particolare tenuità.

La riduzione della sanzione pecuniaria viene invece quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per l'illecito amministrativo per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, altre due sanzioni: la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'ente. In particolare:

- in forza dell'art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;
- in forza dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

1.7 Responsabilità dell'ente e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative: trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Decreto sancisce la regola che nel caso di "trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto". Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. IL MODELLO di COSSI COSTRUZIONI

2.1 Funzione del Modello

Il presente Modello, adottato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, costituisce a tutti gli effetti regolamento interno della Società.

Esso si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli adottato dalla Società.

Più in generale, il Modello si propone quale fondamentale strumento di sensibilizzazione degli amministratori, dei dirigenti, di tutti i dipendenti e di tutti gli stakeholder (fornitori, ecc.), chiamati ad adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Le previsioni contenute nel presente Modello mirano pertanto all'affermazione e alla diffusione di una cultura di impresa improntata alla legalità, quale presupposto indispensabile per un successo economico duraturo: nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'errata convinzione di arrecare interesse o vantaggio all'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società.

Il Modello è finalizzato inoltre alla diffusione di una cultura del controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza nell'adozione di misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività di impresa e ad assicurare il costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio. In particolare, l'obiettivo di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, idonea a prevenire la commissione di reati, è perseguito intervenendo, principalmente, sui processi di formazione ed attuazione delle decisioni della Società, sui controlli, preventivi e successivi, nonché sui flussi di informazione, sia interna che esterna.

2.2 Linee Guida

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria e al Codice ANCE.

Eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida e alle indicazioni di ANCE rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera. Ciò può, infatti, richiedere qualche scostamento dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle associazioni di categoria che, per loro natura, hanno carattere generale e non assumono valore cogente.

Nell'opera di costante aggiornamento e verifica del Modello, la Società tiene conto anche dell'evoluzione della "best practice" di riferimento e delle migliori esperienze a livello internazionale.

2.3 Principi ispiratori del Modello

La predisposizione del presente Modello risulta ispirata ad alcuni principi fondamentali:

- la mappatura delle attività a rischio (c.d. "attività sensibili"), ovvero di quelle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, quale condizione essenziale per un'adeguata organizzazione preventiva;
- l'attribuzione, ai soggetti coinvolti nella formazione e nell'attuazione della volontà sociale, di poteri coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- la trasparenza e tracciabilità di ogni operazione significativa nell'ambito delle attività sensibili e la conseguente possibilità di verifica ex post dei comportamenti aziendali;
- l'attribuzione ad un organismo di controllo indipendente (Organismo di Vigilanza) di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione e sull'osservanza del Modello;
- la diffusione nell'impresa di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello e il coinvolgimento dei Destinatari nella loro attuazione;
- l'esigenza di verificare sul campo il corretto funzionamento del Modello e di procedere ad un aggiornamento periodico dello stesso sulla base delle indicazioni emergenti dall'esperienza applicativa.

2.4 Struttura del Modello

Il Modello si compone di una Parte Generale, che descrive e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto, e di una Parte Speciale volta ad integrarne il contenuto in relazione i processi sensibili a rischio reato.

2.5 Rapporto del Modello con il Codice Etico e il Sistema Anticorruzione

Cossi Costruzioni S.p.A. ha adottato un Codice Etico con delibera del Consiglio di Amministrazione, che sancisce valori etici basilari cui si ispira la Società nel perseguimento dei propri obiettivi, e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei terzi.

Il presente Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.lgs. 231/2001. Il Codice Etico va considerato quale elemento complementare del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione di Cossi Costruzioni S.p.A. ha adottato un Sistema di Compliance Anticorruzione in conformità agli standard etici e al pieno rispetto delle normative internazionali e nazionali in materia di prevenzione della corruzione in tutte le sue forme, dirette e indirette, nonché all'integrità, alla trasparenza e alla correttezza nello svolgimento delle attività lavorative del Gruppo. Il Sistema di Compliance Anticorruzione è composto dal Modello Anticorruzione, comprensivo della Politica Anticorruzione.

Il Sistema Anticorruzione costituisce un elemento fondante del presente Modello, cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad aderire. Il Sistema Anticorruzione è stato certificato in base alla normativa UNI ISO 37001:2016.

2.6 Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo

2.6.1 Sistema di Governo Societario

Il presente Modello si affianca alle scelte organizzative effettuate dalla Società in tema di Corporate Governance, la cui struttura si ispira al principio secondo cui dotarsi di un sistema di regole di governo societario, assicurando maggiori livelli di integrità, trasparenza e affidabilità, genera al contempo più elevati standard di efficienza.

In tale ottica, Cossi è governata da un Consiglio di Amministrazione a supporto del quale è stato nominato il Collegio Sindacale, operante ai sensi di legge.

2.6.2 Assetto Organizzativo

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, riveste inoltre fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative fondamentali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Le Funzioni competenti della Capogruppo WeBuild S.p.A. forniscono assistenza e consulenza a Cossi Costruzioni S.p.A. in forza di un contratto di service sottoscritto dalle parti. Nell'ambito di tale attività svolte in service, esse operano in conformità al sistema procedurale vigente di WeBuild S.p.A. e in aderenza ai principi di controllo richiamati dal presente Modello per le attività in service.

Gli strumenti descrittivi dell'assetto organizzativo aziendale sono diffusi, nell'ambito della Società, dalla Funzione HR di Cossi Costruzioni S.p.A.

2.7 Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati - perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dal Codice ANCE, dall'elaborazione giurisprudenziale, nonché dalle "*best practice*" internazionali - è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili:

- *Principi di Prevenzione Generali;*
- *Principi Generali di Comportamento;*
- *Protocolli di Prevenzione Specifici.*

In aggiunta a tale sistema sono previsti anche protocolli relativi all'osservanza delle sanzioni interdittive.

2.7.1 Principi di Prevenzione Generali

I Principi di Prevenzione Generali rappresentano le regole di base del Sistema di Controllo Interno definito dalla Società per aderire al Decreto e sono di seguito rappresentati:

- Regolamentazione:

- esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- Tracciabilità:
  - ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata;
  - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e/o informatici; in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
- Separazione dei compiti:
  - separazione delle attività tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate;
- Procure e deleghe: i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle stesse. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega e sub-delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

2.7.2 Principi Generali di Comportamento

Con riferimento alle attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di reato, i Principi di Prevenzione Generali vengono declinati, in prima battuta, in Principi Generali di Comportamento, i quali prevedono che:

- tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- per tutte le operazioni:

- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
- siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti;
- siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti che ne garantiscano la conoscenza nell'ambito aziendale;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme alla normativa applicabile in tema di Privacy;
- l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della Funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'O.d.V.;
- sia prevista un'attività di monitoraggio finalizzata all'aggiornamento periodico/tempestivo di procure, deleghe di funzioni nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa;

- il Responsabile di Processo:
  - è formalmente riconosciuto dal sistema organizzativo aziendale (es. deleghe interne, job description, procedure, organigrammi, mansionari), nel rispetto degli eventuali requisiti di efficacia stabiliti dalla legge per l'atto attributivo di funzioni;
  - è dotato di tutte le leve necessarie per perseguire gli obiettivi interni del processo stesso, nel rispetto dei tempi e dei principi che lo regolano;
  - è in grado di sovrintendere a tutte le fasi principali del processo interessato, coordinando e attivando i diversi soggetti appartenenti alle unità organizzative che vi partecipano, o che lo stesso ritenga di dover far partecipare;
  - ha piena visibilità su tutto il processo nonché accesso (diretto o indiretto) a tutte le informazioni a riguardo;
- il Responsabile di Processo ha la specifica responsabilità di:

- garantire che il processo sia svolto in conformità alle disposizioni interne (es. procedure aziendali e linee guida) e alla normativa vigente in materia;
- garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti che partecipano al processo, tutti i punti di controllo sulle attività sottostanti;
- assicurare che l'intero processo venga svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, in base ai quali ogni operazione deve essere dotata di adeguato supporto documentale;
- informare periodicamente l'O.d.V. secondo quanto definito dal presente Modello, e comunque immediatamente qualora si riscontrino anomalie o si verifichino particolari situazioni critiche (es. violazioni o sospetto di violazioni del Modello, casi di inefficacia, inadeguatezza e difficoltà di attuazione dei protocolli di controllo).

2.7.3 Protocolli di Prevenzione Specifici

Nell'ambito della Parte Speciale del Modello, i Principi Generali di Comportamento vengono declinati, per ogni attività sensibile, in Protocolli di Prevenzione Specifici, che completano il sistema di Controllo Interno definito dalla Società per aderire al Decreto.

2.7.4 Protocolli relativi all'osservanza delle sanzioni interdittive

Nel caso in cui vengano applicate sanzioni o misure cautelari interdittive alla Società ex art. 23 del Decreto:

- è fatto divieto a chiunque di porre in essere qualunque operazione in violazione degli obblighi e divieti di tale sanzione;
- i Responsabili di Processo esercitano la necessaria supervisione al fine di identificare preliminarmente le eventuali operazioni che, ancorché solo potenzialmente, possano costituire una violazione degli obblighi e dei divieti di cui alle sanzioni o misure cautelari interdittive.

I Responsabili di Processo, nel caso in cui rilevino in una determinata operazione caratteristiche riconducibili anche in parte ad una violazione, ancorché solo potenziale, degli obblighi derivanti dalle sanzioni o dalle misure cautelari interdittive:

- sospendono ogni attività inerente all'operazione in oggetto;
- inviano tempestivamente specifica informativa alla Funzione deputata alla gestione degli affari legali e societari e al Presidente che analizzano, anche per il tramite di legali esterni, l'operazione, fornendo l'interpretazione ed il dettaglio dell'iter procedurale da intraprendere.

Copia della nota informativa predisposta dai Responsabili di Processo e della documentazione predisposta dalla Funzione deputata alla gestione degli affari legali e societari è tempestivamente trasmessa all'O.d.V..

2.8 Prestazioni di servizi svolte infragruppo

Le prestazioni di servizi svolte da Società del Gruppo a favore di Cossi, che possono interessare le

attività sensibili di cui alla Parte Speciale del presente Modello, devono essere disciplinate da un contratto di prestazione di servizi che deve prevedere:

- l'obbligo, da parte della Società, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- l'identificazione dei servizi da erogare;
- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali ciascuna delle parti si obbliga a non porre in essere condotte in contrasto con le norme di legge e in particolare con il Decreto e con le previsioni del Codice Etico di Cossi.

2.9 Criteri per l'adozione del Modello

L'adozione e i successivi aggiornamenti del Modello, in accordo con le previsioni del Decreto e ispirandosi alle linee guida di Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia nonché alle indicazioni di ANCE, hanno comportato lo sviluppo di specifiche analisi per l'individuazione delle aree aziendali a rischio di commissione dei reati in oggetto.

In particolare, tali analisi sono state svolte con le seguenti modalità:

- analisi dell'assetto organizzativo della Società, rappresentato nell'organigramma aziendale che evidenzia ruoli e linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- analisi delle attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dal management aziendale, che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza;
- condivisione con il management delle risultanze emerse nel corso delle interviste effettuate;
- analisi del corpus normativo aziendale e del sistema dei controlli in generale;
- analisi del sistema di poteri e deleghe.

2.10 Reati rilevanti per la Società

L'adozione del Modello, quale strumento capace di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza, si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento.

Tuttavia, al fine di ottemperare alle specifiche previsioni del Decreto, ed in considerazione dell'analisi del contesto aziendale e delle attività sensibili, sono considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, gli illeciti per i quali si rimanda alla Parte Speciale per una loro esatta individuazione.

Per tutti i reati non espressamente richiamati nella Parte Speciale di questo Modello, l'analisi del rischio di cui al punto 2.9 ha fatto emergere la non applicabilità alla Società in considerazione della tipologia di attività svolta e di organizzazione in essere. Con riguardo a tali famiglie di reato operano comunque in senso preventivo i presidi definiti dal Sistema di Controllo della Società nel suo complesso.

2.11 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché a tutti i dipendenti della Società.

Sono altresì destinatari dei principi generali del Modello, per quanto applicabili nei limiti del rapporto in essere, coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

2.12 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello. L'O.d.V., nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e all'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la potestà di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello e ha il dovere di segnalare in forma scritta e tempestivamente, o quanto meno nella relazione semestrale di cui al punto 3.6.1 - "*Informativa agli organi sociali (Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza)*", al Consiglio di Amministrazione fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'O.d.V., quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello sono comunicate tempestivamente all'O.d.V..

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'O.d.V. è tempestivamente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Funzione

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, è istituito uno specifico organismo (O.d.V.) con il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, proponendo al Consiglio di Amministrazione modifiche e/o integrazioni in tutti i casi in cui, ai sensi del punto 2.12 - "*Adozione, modifiche e integrazioni del Modello*", ciò si renda necessario.

3.2 Requisiti

I componenti dell'O.d.V. devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza indicati nel presente Modello. L'O.d.V. deve svolgere le funzioni ad esso attribuite garantendo la necessaria continuità di azione.

3.2.1 Onorabilità

I componenti dell'O.d.V. sono individuati tra soggetti dotati dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D.M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).

3.2.2 Professionalità

L'O.d.V. deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo e in ambito giuridico (in particolare penalistico), affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l'O.d.V. può avvalersi anche dell'ausilio e del supporto di competenze esterne, per l'acquisizione di peculiari conoscenze specialistiche.

3.2.3 Autonomia ed indipendenza

L'O.d.V. è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza.

L'O.d.V. dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. In ogni caso, l'O.d.V. può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'O.d.V. deve essere composto esclusivamente o in maggioranza da soggetti privi di qualsiasi altro rapporto con la Società ovvero con altre società del Gruppo (ad eccezione del ruolo di componente dell'O.d.V., di membro del Collegio Sindacale in una o più società del Gruppo).

Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'O.d.V. non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare

o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni. Di tali ipotesi viene data menzione nella relazione di cui al successivo punto 3.6.1 - "*Informativa agli organi sociali (Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza)*".

3.2.4 Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari e a curarne l'attuazione e l'aggiornamento.

3.3 Composizione, nomina e permanenza in carica

L'OdV è composto in forma collegiale da due membri, di cui uno assume la carica di Presidente.

L'O.d.V. è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con provvedimento motivato che dia atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza. Il Consiglio di Amministrazione individua altresì il Presidente dell'O.d.V..

A tal fine i candidati sono tenuti ad inviare il loro Curriculum Vitae accompagnato da una dichiarazione nella quale attestano di possedere i requisiti sopra descritti.

Il Consiglio di Amministrazione esamina le informazioni fornite dagli interessati, o comunque a disposizione della Società, al fine di valutare l'effettivo possesso dei necessari requisiti.

All'atto dell'accettazione della carica, il componente dell'O.d.V., presa visione del Modello e data formale adesione al Codice Etico, si impegna a svolgere le funzioni a lui attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Successivamente alla nomina dell'O.d.V., almeno una volta l'anno, il Consiglio di Amministrazione della Società verifica il permanere dei requisiti soggettivi in capo al componente dell'O.d.V. ed all'Organismo nella sua interezza.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo al componente dell'O.d.V. ne determina l'immediata decadenza dalla carica.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, l'O.d.V. rimane in carica per un triennio e comunque fino alla nomina del nuovo O.d.V., indipendentemente dalla scadenza o eventuale scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

3.4 Decadenza e Revoca

In caso di decadenza, decesso, dimissione o revoca del componente dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato. In ogni caso, al fine di evitare situazioni di *vacatio*, l'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla data della successiva delibera dell'Organo Amministrativo che provvede alla sua sostituzione o conferma. Nelle more dell'integrazione dell'organo da parte del Consiglio di Amministrazione, i componenti ancora in carica continuano a svolgere regolarmente i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei Reati previsti dal Decreto.

L'eventuale revoca del componente dell'O.d.V. potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove per "giusta causa" si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali, tra l'altro:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di procedimenti pendenti per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Il raggiungimento dell'oggetto sociale costituisce causa di revoca dell'Organismo di Vigilanza.

Costituisce, invece, causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF.
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

L'eventuale riforma della sentenza di condanna (o di patteggiamento) non definitiva determina il superamento della causa di ineleggibilità ma non incide sull'intervenuta decadenza dalla carica.

Il componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R.

3.5 Compiti e poteri

L'O.d.V. dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello. A tal fine, l'O.d.V. si dota di

proprie regole di funzionamento attraverso l'adozione di un apposito Regolamento (Regolamento dell'O.d.V.), che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

All'O.d.V. non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

All'O.d.V. è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. A tal fine, all'O.d.V. sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

- verificare l'efficienza, l'efficacia nonché l'adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto, proponendone tempestivamente l'eventuale aggiornamento al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al precedente punto 2.12 - "*Adozione, modifiche e integrazioni del Modello*";
- verificare, sulla base dell'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni di cui è destinatario ai sensi dei successivi punti 3.6.2 - "*Informativa verso l'Organismo di Vigilanza*" e 3.6.3 - "*Informativa tra O.d.V. nell'ambito del Gruppo*", il rispetto delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello, rilevando eventuali scostamenti comportamentali;
- svolgere periodica attività ispettiva, secondo le modalità e le scadenze indicate nel Regolamento dell'O.d.V. e dettagliate nel Piano delle Verifiche dell'O.d.V., portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;
- sottoporre tempestivamente all'organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare, notizie di violazioni del Modello;
- monitorare la definizione di programmi di formazione del personale aventi per oggetto il Modello di Cossi di cui al punto 5.2 - "*Formazione (Comunicazione e formazione)*";
- fornire informativa nei confronti degli organi sociali in accordo con quanto definito al punto 3.6.1 - "*Informativa agli organi sociali (Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e segnalazioni)*";
- accedere liberamente presso la sede e le aree operative della Società, senza necessità di preavviso, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, come meglio elencate nella Parte Speciale del Modello;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello, sempre che tale potere sia espressamente indicato nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società;
- ricevere, per l'espletamento dei propri compiti di vigilanza sul funzionamento e l'attuazione del Modello, le informazioni previste in accordo con quanto indicato ai punti 3.6.2 - "*Informativa verso l'Organismo di Vigilanza*" e 3.6.3 - "*Informativa tra O.d.V. nell'ambito del Gruppo*";
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per problematiche di

particolare complessità o che richiedono competenze specifiche.

L'O.d.V. svolge le proprie funzioni coordinandosi, ove ritenuto opportuno, con le Funzioni aziendali interessate per gli aspetti inerenti all'interpretazione e il monitoraggio del quadro normativo e per gli aspetti peculiari previsti dalla normativa di settore. L'O.d.V. si coordina inoltre con le Funzioni aziendali interessate dalle attività sensibili per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

Il componente dell'O.d.V., nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

L'O.d.V. esercita le proprie funzioni nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori.

3.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e segnalazioni

3.6.1 Informativa agli organi sociali

L'O.d.V. riferisce al Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V., ogni qual volta lo ritenga opportuno e con le modalità indicate nel Regolamento dello stesso Organismo, informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

L'O.d.V. redige semestralmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- la sintesi delle attività svolte nel semestre dall'O.d.V.;
- una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- una descrizione delle eventuali nuove attività sensibili individuate;
- una sintesi delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate. Nel caso di violazioni del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Comitato Tecnico, l'O.d.V. provvede alle comunicazioni di cui al punto 4.1 - "*Principi Generali (Il sistema sanzionatorio)"*;
- informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;
- la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al punto 3.2.3 - "*Autonomia ed indipendenza (Organismo di Vigilanza - Requisiti)"*;
- il rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V., affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

3.6.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'O.d.V. ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare:

- i destinatari del Modello, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente

Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all'O.d.V. una nota descrittiva delle motivazioni sottostanti gli aspetti di miglioramento evidenziati;

- i Responsabili di Processo e/o di Funzione, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, devono formalmente comunicare all'O.d.V.:
    - il sistema delle deleghe e procure aziendali;
    - comunicazioni organizzative ed aggiornamenti dei documenti organizzativi;
    - i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
    - provvedimenti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
    - i rapporti predisposti dalle Funzioni/organi di controllo (compresa la Società di Revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;
    - eventuali disallineamenti riscontrati nell'attuazione dei protocolli previsti nella Parte Speciale del Modello e/o delle procedure aziendali;
    - il riepilogo dei contenziosi con impatto ex D.lgs.231/2001 che riguardano la Società;
    - qualunque incidente che comporti deterioramento dell'ambiente;
    - gravi incidenti nei luoghi di lavoro (decesso, lesioni gravi o gravissime di un lavoratore; qualunque disastro ambientale il cui risanamento richieda più di un anno e comporti un serio impatto sulla catena alimentare, vita terrestre e acquatica);
    - sponsorizzazioni / erogazioni liberali;
    - comunicazioni effettuate a fronte di indagini/richieste straordinarie delle Autorità di Vigilanza;
    - personale assunto con potenziale conflitto di interessi e/o rapporti con la Pubblica Amministrazione e personale extra-comunitario lavorante su territorio italiano;
    - registro delle visite ispettive effettuate da parte di Enti Pubblici;
    - eventi di sicurezza inerenti alle risorse informatiche aziendali, di qualsivoglia natura, che possano essere sintomatici di falle nel sistema di controllo IT;
- tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società devono segnalare

tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza;

- i collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società, individuati secondo quanto stabilito al punto 2.11 - "*Destinatari del Modello*", nell'ambito dell'attività svolta per la Società sono tenuti a segnalare all'O.d.V., le violazioni di cui al punto precedente, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società;
- tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società possono chiedere chiarimenti all'O.d.V. in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, dei protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione;
- il Referente Anticorruzione della Società è tenuto ad inviare copia della propria relazione semestrale all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, e in ottemperanza alle previsioni della Legge n°179/2017, che introduce nell'ordinamento italiano *"Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* (Legge Whistleblowing"), nonché in ottemperanza alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 24/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, Cossi Costruzioni S.p.A. ha adottato una pluralità di canali dedicati alla segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, dei componenti degli organi sociali e dei collaboratori esterni.

Il Decreto si rivolge, oltre ai soggetti pubblici, anche ai soggetti privati dotati di Modello 231, tra cui si annoverano:

- enti privati che, nell'ultimo anno, hanno avuto una media di almeno 50 dipendenti;
- enti privati che, pur non raggiungendo la media di cui sopra, operano in settori specifici espressamente elencati nel Decreto.

Tra le novità principali introdotte dal Decreto è previsto un canale di segnalazione esterno, che si aggiunge al canale di segnalazione interno e alla possibilità, entro precise condizioni, di veicolare la segnalazione attraverso divulgazione pubblica.

In particolare, all'interno del Decreto, restano ferme le tutele orientate a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

Le segnalazioni possono essere veicolate mediante le seguenti modalità:

- segnalazione in forma scritta;
- segnalazione con modalità informatica;
- segnalazione in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale.

A tal riguardo la Società ha istituito:

- una specifica piattaforma informatica (https://webuild.integrityline.io/)[1];
- la casella di posta elettronica ***odv@cossi.com;***
- l'indirizzo di posta ordinario: ***Cossi Costruzioni S.p.A. – Organismo di Vigilanza – Via Chiavenna, 13 - 23100 Sondrio***

Le segnalazioni sono conservate a cura dell'O.d.V. secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'O.d.V..

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantito l'anonimato o, laddove la segnalazione sia nominale, la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'O.d.V.. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione –- nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'O.d.V. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il cambio di mansione e ogni altra misura contro il soggetto segnalante sono nulle.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori" ossia le persone fisiche, operanti nel medesimo contesto lavorativo, che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione nonché ai colleghi, parenti o affetti stabili del soggetto che ha segnalato.

La Società s'impegna a riscontrare le segnalazioni ricevute entro le tempistiche definite dal Decreto.

Le attività di investigazione sulle segnalazioni ricevute sono svolte in accordo alle procedure adottate dalla Società. Le verifiche saranno avviate in presenza di informazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, in merito a condotte illecite o di violazioni del presente Modello. Sono considerate violazioni del Modello anche l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V. o delle misure di tutela del segnalante nonché l'invio di una segnalazione, con dolo o colpa grave, che si riveli infondata e strumentale al perseguimento di fini diffamatori verso i singoli o la Società. Tali violazioni risultano assoggettate alle previsioni di cui al punto 4. - "*Il sistema sanzionatorio*".

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

3.6.3 Informativa tra O.d.V. nell'ambito del Gruppo

L'O.d.V. di Cossi può chiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di WeBuild S.p.A., qualora esse siano necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie attività di controllo.

L'O.d.V. di Cossi redige semestralmente una relazione all'O.d.V. di WeBuild S.p.A., indicando eventuali fatti rilevanti emersi nell'ambito delle proprie attività, le sanzioni disciplinari applicate e le modifiche di carattere significativo apportate al proprio Modello.

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

[1] *La piattaforma whistleblowing, sviluppata dal Socio Webuild S.p.A., contiene una specifica sezione dedicata esclusivamente a Cossi Costruzioni S.p.A.*

4.1 Principi generali

Il sistema sanzionatorio di seguito descritto è un sistema autonomo di misure, finalizzato a presidiare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello, posta la ferma volontà della Società di perseguire qualunque violazione delle regole stabilite per il corretto svolgimento dell'attività aziendale. L'applicazione delle sanzioni stabilite dal Modello non sostituisce né presuppone l'irrogazione di ulteriori eventuali sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto. Tuttavia, qualora la violazione commessa configuri anche un'ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, e la Società non sia in grado con gli strumenti di accertamento a sua disposizione di pervenire ad una chiara ricostruzione dei fatti, essa potrà attendere l'esito degli accertamenti giudiziali per adottare un provvedimento disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i dirigenti, a progetto, part-time, ecc., nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. para-subordinazione.

L'O.d.V. svolge una funzione consultiva nel corso dell'intero svolgimento del procedimento disciplinare.

In particolare, l'O.d.V., acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione del Modello, si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede.

Se viene accertata la violazione da parte di un dipendente della Società (intendendo ogni soggetto legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato), l'O.d.V. informa immediatamente il titolare del potere disciplinare.

Se la violazione riguarda un dirigente della Società, l'O.d.V. deve darne comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, anche al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente e del Direttore Generale , mediante relazione scritta.

Se la violazione riguarda un amministratore della Società, l'O.d.V. deve darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente e del Direttore Generale , se non direttamente coinvolti, mediante relazione scritta.

In caso di violazione da parte di un membro del Collegio Sindacale, l'O.d.V. deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente e del Direttore Generale, e al Collegio Sindacale, nella persona del Presidente, se non direttamente coinvolto, mediante relazione scritta.

Qualora si verifichi una violazione da parte dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano su mandato della Società, l'O.d.V. informa con relazione scritta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Responsabile della Funzione alla quale il contratto o rapporto si riferiscono.

Gli organi o le Funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai

regolamenti interni della Società.

Si intendono incluse tra le violazioni del presente Modello anche la violazione della riservatezza del segnalante o l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive contro lo stesso, ivi comprese il licenziamento, il mutamento di mansioni, il trasferimento e la sottoposizione a ogni altra misura organizzativa che abbia effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione. Tali misure sono nulle e la loro adozione può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, da parte del segnalante o dell'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

4.2 Violazione del Modello

Costituiscono infrazioni tutte le violazioni, realizzate anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle prescrizioni del presente Modello, dei Principi e dei Protocolli di Prevenzione e delle relative procedure di attuazione, nonché le violazioni delle previsioni del Codice Etico.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione:

- la redazione in modo incompleto o non veritiero di documentazione prevista dal presente Modello, dai Principi Generali di Comportamento e dai Protocolli di Prevenzione e dalle relative procedure di attuazione;
- l'agevolazione della redazione, da altri effettuata in modo incompleto e non veritiero, di documentazione prevista dal presente Modello, dai Protocolli di Prevenzione e dalle relative procedure di attuazione;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello, dai Protocolli di Prevenzione e dalle procedure di attuazione;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, come, ad esempio, attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prodotta, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- l'omessa comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte;
- la violazione o l'elusione degli obblighi di vigilanza da parte degli apicali nei confronti dell'operato dei propri sottoposti;
- la violazione degli obblighi in materia di partecipazione ai programmi di formazione, di cui al punto 5.2 - "*Formazione (Comunicazione e formazione)*";
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- la segnalazione, con dolo o colpa, grave che si rivela non veritiera, strumentale al perseguimento di fini diffamatori verso i singoli o l'azienda.

4.3 Sanzioni e misure disciplinari

4.3.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente di una società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito, "CCNL") in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, tutti i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni, comportanti la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro sono, nel caso di specie, applicabili - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) - i provvedimenti previsti dagli artt. 99 e 100 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni irrogabili saranno determinati in base ai seguenti criteri:

- gravità delle violazioni commesse;
- mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dal CCNL;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sulla base dei principi e criteri sopra indicati:

- i provvedimenti di rimprovero verbale, di rimprovero scritto, di multa e di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione troveranno applicazione qualora il dipendente violi le disposizioni previste dal Modello o comunque tenga, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera g), comma 2, dell'art. 99 CCNL, e/o la violazione dell'art. 2104 c.c. In particolare, troverà normalmente applicazione il provvedimento della multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione. In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, si può procedere all'applicazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni, mentre nei casi di minore gravità si può procedere al rimprovero verbale o scritto;
- il provvedimento di licenziamento con preavviso (per giustificato motivo) troverà applicazione allorché il lavoratore adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, tale da configurare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o condotta gravemente pregiudizievole per l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa (art. 100, n. 2, CCNL), come ad esempio:

- qualsiasi comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato previsto dal Decreto;
- qualsiasi comportamento volto a dissimulare la commissione di un reato previsto dal Decreto;
- qualsiasi comportamento che contravvenga deliberatamente alle specifiche misure previste dal Modello e dalle relative procedure attuative, a presidio della sicurezza e salute dei lavoratori;

- il provvedimento di licenziamento senza preavviso (per giusta causa) sarà applicato in presenza di una condotta consistente nella grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, in quanto comportamento tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro (art. 100, n. 3, CCNL).

4.3.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente oltre a riflettersi all'interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna della medesima. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nei confronti dei dirigenti che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la Funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo. Con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società.

4.3.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori

Cossi valuta con estremo rigore ogni violazione del presente Modello realizzata da coloro che rivestono i ruoli di vertice in seno alla Società, e che, per tale ragione, sono più in grado di orientare l'etica aziendale e l'operato di chi opera nella Società ai valori di correttezza, legalità e trasparenza.

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Nei casi più gravi, e comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

4.3.4 Sanzioni nei confronti dei sindaci

Qualora a commettere la violazione siano uno o più sindaci, l'O.d.V. deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Direttore Generale , e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, se non direttamente coinvolto, mediante relazione scritta.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'O.d.V. potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

4.3.5 Sanzioni nei confronti di terze parti

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della Società, di cui al punto 2.11 - "*Destinatari del Modello*", la Società ha definito specifiche clausole di salvaguardia in caso di violazioni, da parte degli stessi, del Codice Etico e dei principi generali del Modello, per quanto applicabili.

Tali clausole potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto responsabile delle violazioni, la risoluzione del rapporto. Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, il responsabile della Funzione competente della gestione del contratto con il collaboratore esterno informa l'O.d.V., che a sua volta informa, con relazione scritta, il Presidente e il Direttore Generale . Nei confronti dei responsabili appartenenti a questa categoria si applicano le misure predeterminate ai sensi del presente punto.

5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

5.1 Comunicazione

La Società garantisce nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo una corretta conoscenza e divulgazione del presente Modello.

Il Modello è comunicato a tutto il personale, ed a tutti i membri degli organi sociali, attraverso i mezzi divulgativi ritenuti più opportuni, ivi comprese note informative interne.

Sono stabilite a cura della Funzione deputata alla gestione del personale, sentito l'O.d.V., modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

Per i soggetti esterni alla Società destinatari del Modello, secondo quanto previsto dal punto 2.11 - "Destinatari del Modello", sono previste apposite forme di comunicazione del Modello. I contratti, che regolano i rapporti con tali soggetti, devono prevedere chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche di impresa della Società e l'accettazione dei principi generali del Modello.

5.2 Formazione

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello da parte dei dipendenti e dei membri degli organi sociali.

I programmi di formazione hanno ad oggetto il Decreto e il quadro normativo di riferimento, il Codice Etico e il presente Modello. Il livello di formazione è modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari e al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es. video conferenza, e-learning).

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Funzione deputata alla gestione del personale. L'O.d.V. verifica l'adeguatezza dei programmi di formazione, le modalità di attuazione e i risultati.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere di obbligatorietà. La violazione di tali obblighi, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al punto 4. - "*Il sistema sanzionatorio*".

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001

Parte Speciale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.12.2023

INDICE

1. PREMESSA 4
2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO AI FINI DEL D.LGS 231/01 4
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 5
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE 11
5. ATTIVITA' SENSIBILI E SISTEMA DEI CONTROLLI 12
A. GESTIONE OFFERTE, NEGOZIAZIONE E STIPULA DI CONTRATTI/CONVENZIONI MEDIANTE GARE PUBBLICHE O TRATTATIVE PRIVATE 12
B. GESTIONE DELLE PARTNERSHIP 15
C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI (INCLUSE CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI) / SUBAPPALTI 17
D. GESTIONE AUTORIZZAZIONI/LICENZE E CERTIFICAZIONI RICEVUTE DA ENTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI 22
E. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI 23
F. GESTIONE DELLA FINANZA E TESORERIA 25
G. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI FINANZIARIE 28
H. GESTIONE DEGLI AFFARI SOCIETARI 31
I. GESTIONE OMAGGI, LIBERALITÀ/SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA 34
J. GESTIONE DEI RAPPORTI CON FUNZIONARI PUBBLICI, ANCHE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA ISPETTIVA E DI CONTROLLO EFFETTUATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 37
K. GESTIONE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 39
L. ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 41
M. SVILUPPO E GESTIONE ATTIVITA' ICT 45
N. GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI 49
O. GESTIONE CONTENZIOSI 51
P. GESTIONE DELLE VENDITE (DI MATERIALE PRODOTTO DALL'IMPIANTO) 53
Q. GESTIONE COMMESSE 55
R. GESTIONE MAGAZZINO 59
PARTE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01 61
S. Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza e igiene sul lavoro 61
1. Premessa 62
2. Fattispecie di reato 62
3. Ambiti aziendali interessati 63
4. Le Attività Sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 63
5. Principi generali di comportamento 63
6. Protocolli di prevenzione e Sistema dei controlli 64

7. Norme e documentazione del sistema 67
PARTE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01 75
T. Gestione adempimenti in materia ambientale 75
1. Premessa 76
2. Fattispecie di reato 76
3. Ambiti aziendali interessati 77
4. Le Attività Sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 77
5. Principi generali di comportamento 78
6. Protocolli di prevenzione e Sistema dei controlli 79

1. PREMESSA

La presente sezione ha l'obiettivo di illustrare i criteri, le responsabilità e le norme comportamentali a cui tutti i destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle specifiche attività svolte da Cossi Costruzioni S.p.A. (di seguito Cossi o la "Società") e considerate "a rischio", al fine di evitare la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente parte ha lo scopo di:

1. indicare le regole che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
2. supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. LE ATTIVITÀ A RISCHIO AI FINI DEL D.LGS 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette *"attività sensibili"*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati presupposto del Decreto, le attività sensibili della Società di seguito elencate:

- ***a.*** *Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti/convenzioni mediante gare pubbliche o trattative private*
- ***b.*** *Gestione delle partnership*
- ***c.*** *Gestione approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali) /subappalti*
- ***d.*** *Gestione autorizzazioni/licenze e certificazioni ricevute da enti terzi pubblici o privati*
- ***e.*** *Gestione degli adempimenti fiscali*
- ***f.*** *Gestione della finanza e tesoreria*
- ***g.*** *Gestione della contabilità e predisposizione e approvazione del bilancio*
- ***h.*** *Gestione degli affari societari*
- ***i.*** *Gestione omaggi, liberalità/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza*
- ***j.*** *Gestione dei rapporti con funzionari pubblici, anche nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione*
- ***k.*** *Gestione operazioni ordinarie e straordinarie*

l. *Assunzione e gestione del personale*

m. *Sviluppo e gestione attività ICT*

n. *Gestione degli asset aziendali*

o. *Gestione dei contenziosi*

p. *Gestione delle vendite (di materiale prodotto dall'impianto)*

q. *Gestione commesse*

r. *Gestione magazzino*

s. *Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza e igiene sul lavoro*

t. *Adempimenti in materia ambientale*

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra riportate, è richiesto ai Destinatari di osservare i seguenti principi generali di comportamento, definiti in conformità alle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Anticorruzione adottati dalla Società.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Sistema Anticorruzione (Modello, Politica);
- procedure interne;
- procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È, inoltre, espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge in qualunque Paese i Destinatari svolgano la loro attività.

La Società richiede:

- l'effettuazione delle comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione e/o altri enti di controllo solo ed esclusivamente attraverso i sistemi di comunicazione previsti dall'ente di riferimento;
- il rispetto dei principi di trasparenza e oggettività nell'individuazione dei fornitori/appaltatori/consulenti;
- il rispetto dei limiti previsti dalle autorizzazioni, licenze, certificazioni nello svolgimento delle attività da esse regolate, con formalizzazione per iscritto e

gestione da parte delle funzioni competenti di eventuali criticità o difficoltà, nel rispetto della legge, delle altre norme vigenti in materia e delle procedure aziendali;

- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali finanziarie e non finanziarie, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- di osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- di assicurare un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento;
- l'utilizzo esclusivo del sistema bancario per effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi;
- la registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile di tutte le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie;
- verifiche sulle controparti al fine di accertare la relativa rispettabilità, prima di avviare il rapporto;
- la conformità della retribuzione dei dipendenti rispetto ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro;
- il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie dei dipendenti;
- l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative non degradanti;
- il monitoraggio delle condizioni lavorative dei suoi dipendenti e dei dipendenti Fornitori/Appaltatori presso i cantieri di operatività relativamente a orario lavorativo, condizioni retributive, impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.
- l'astensione da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e

l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare la premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora ci si allontani dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;

- l'astensione da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui.
- una gestione tempestiva degli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extracomunitario.
- di monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- di effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi;
- di agire in conformità ai principi di correttezza e trasparenza in tutte le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie;
- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale e dei beni culturali e paesaggistici;
- di agevolare l'esercizio delle funzioni delle Autorità, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: adozione di un comportamento collaborativo, messa a disposizione di documenti, effettuazione tempestiva delle comunicazioni).

La Società proibisce di:

- effettuare qualsivoglia pagamento, utilità o altro beneficio non dovuto a favore di funzionari pubblici in violazione del proprio Sistema Anticorruzione e delle leggi applicabili, anche se questi dovessero essere esplicitamente richiesti, ovvero anche se è consuetudine in un determinato contesto, e ciò dovesse comportare un qualsiasi tipo di svantaggio per la Società;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo (utilità o vantaggi di altra natura) a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica oppure ricompensarlo per averla svolta;

- influenzare un atto (o un'omissione) o qualsiasi decisione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in violazione di un dovere di ufficio o obbligo di fedeltà;
- ottenere, assicurarsi o mantenere ingiustamente un vantaggio in relazione alle attività di impresa;
- ottenere, assicurarsi o mantenere un ingiusto beneficio di qualsivoglia tipo, non solo ad interesse e/o vantaggio della società, ma anche per interessi personali o di famigliari o conoscenti in violazione degli obblighi di fedeltà;
- erogare contributi a titolo di liberalità e/o sponsorizzazione prima della sottoscrizione del contratto/accordo/lettera di accompagnamento sottoscritta dal beneficiario e/o in assenza delle previste Due Diligence Anticorruzione;
- utilizzare conti correnti cifrati intestati alla Società e/o conti correnti in Paesi considerati "paradisi fiscali";
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali soci;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alle soglie di legge vigenti;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, nonché omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- usare e/o depositare marchi e/o brevetti senza una preventiva analisi; ogni uso deve essere preventivamente verificato al fine di evitare l'usurpazione di un diritto altrui;
- commercializzare prodotti con marchi e/o segni distintivi alterati o contraffatti;
- produrre o commercializzare beni che utilizzano marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
- produrre o commercializzare beni che utilizzano che riportino indicazioni geografiche o denominazione di origine non corrispondenti alla realtà;
- indurre coloro che vengano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, in particolare quando essi possano legittimamente rifiutarsi di rispondere alle domande poste dall'autorità giudiziaria;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;

- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;
- procedere con l'utilizzo e la diffusione al pubblico, anche attraverso siti internet, di opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- utilizzare indebitamente carte di credito e di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento di pagamento diverso dai contanti, in assenza della titolarità all'uso, per effettuare prelievi di denaro o acquisti di beni e servizi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o procurare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti al fine di realizzare un indebito trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- impossessarsi, appropriarsi, ricevere o acquistare indebitamente un bene culturale altrui;
- falsificare una scrittura privata ovvero alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- importare o esportare senza licenza o autorizzazione o distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile o non fruibile un bene culturale o paesaggistico o di qualsivoglia interesse artistico storico archeologico;

- sostituire o trasferire beni culturali in modo illecito al fine di ostacolare la loro identificazione di provenienza delittuosa;
- devastare o saccheggiare beni culturali o paesaggistici.

È responsabilità delle singole Unità Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni che si ritenga opportuno apportare alla presente Parte Speciale.

4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate, il rispetto dei seguenti:

- Protocolli di Prevenzione Generali:
  - regolamentazione: apposita documentazione organizzativa interna che disciplina l'attività sensibile in oggetto. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
  - tracciabilità: le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
  - segregazione dei ruoli: principio di separazione dei compiti fra soggetti/Unità Organizzative coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
  - procure e deleghe: gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza. Il sistema di deleghe e procure è sviluppato in coerenza con l'organizzazione aziendale.
- Protocolli specifici applicati alle singole attività sensibili descritti ai sottopunti del presente paragrafo e che trovano fondamento nelle procedure aziendali dove è descritta puntuale declinazione dei ruoli e responsabilità.

In particolare, Cossi Costruzioni S.p.A., attraverso la certificazione UNI EN ISO 37001:2016, ha definito:

- una politica per l'Anticorruzione, attraverso cui la Società si impegna a promuovere tutte le iniziative utili a raggiungere i livelli più alti di prevenzione della corruzione, operando attraverso principi ivi definiti e che sono tradotti in obiettivi monitorati e regolarmente riesaminati attraverso specifici indicatori. In particolare, contiene l'impegno:
  - ad essere conforme alle vigenti leggi in materia di Anticorruzione applicabili e alle altre prescrizioni applicabili,

- ad implementare un Sistema di Gestione Anticorruzione efficace ed efficiente, attraverso l'adozione di misure preventive commisurate al tipo e alla dimensione dell'azienda;

- la politica aziendale a prevenzione della corruzione è inoltre adeguatamente diffusa ai dipendenti, agli stakeholders ed alle parti interessate (individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di gestione del Sistema Anticorruzione) e periodicamente riesaminata per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e siano allineati ai nuovi regolamenti e leggi;
- l'analisi dei rischi di corruzione;
- Linee Guida per lo svolgimento delle Due Diligence;
- la formazione del personale;
- l'auto-controllo (audit interni);
- la formale registrazione delle attività svolte;
- il riesame periodico degli obiettivi di miglioramento da parte del Vertice Aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione del Sistema Anticorruzione in azienda. Tale strumento prevede l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati, l'analisi dei risultati degli audit, lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame, l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del Sistema Anticorruzione.

5. ATTIVITA' SENSIBILI E SISTEMA DEI CONTROLLI

Per ciascuna attività sensibile, nel presente capito, sono riportate le categorie di reato collegate. Il dettaglio delle singole fattispecie di reato applicabili e l'associazione con ciascuna fase operativa è riportato nell'Allegato 2 "Matrice Rischio Reato" al presente Modello.

A. GESTIONE OFFERTE, NEGOZIAZIONE E STIPULA DI CONTRATTI/CONVENZIONI MEDIANTE GARE PUBBLICHE O TRATTATIVE PRIVATE

L'attività sensibile *"Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti/convenzioni mediante gare pubbliche o trattative private"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Individuazione e selezione delle opportunità commerciali*
2. *Gestione delle attività di prequalifica*
3. *Gestione offerte*

Segregazione delle Funzioni:

i) la Funzione *Ingegneria Gare e Contratti* individua opportunità commerciali e reperisce i bandi di gara; ii) il Responsabile *Ingegneria Gare e Contratti* li seleziona e li comunica al Direttore Generale o, ove previsto dalla procedura, al Business Development Committee, che autorizza lo studio della gara; iii) la Funzione *Ingegneria Gare e Contratti* effettua gli studi necessari anche con il supporto di consulenti tecnici; la definizione del prezzo viene effettuata dal Responsabile *Ingegneria Gare e Contratti;* iv) il Direttore Generale approva il prezzo di offerta e la lettera di presentazione offerta**.**

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Individuazione e selezione delle iniziative commerciali

- esecuzione di valutazioni di carattere strategico, tecnico, economico e finanziario sull'iniziativa commerciale, tra le Funzioni/Unità Organizzative coinvolte nella fase di gestione delle offerte e il Vertice Aziendale (Direttore Generale e Presidente CdA);
- predisposizione di una scheda dell'iniziativa;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere, delle iniziative commerciali selezionate.

Gestione delle attività di prequalifica

- esecuzione di verifiche di coerenza tra i dati/informazioni raccolti ai fini della presentazione dell'offerta e quelle previste dal bando di gara;
- trasmissione delle informazioni relative allo stato di avanzamento dell'attività di prequalifica alle Unità Organizzative interessate;
- formale approvazione, a cura del procuratore abilitato, della documentazione finale da presentare per la prequalifica, coerentemente a quanto richiesto dal bando di gara.

Gestione delle offerte

- esecuzione di una valutazione in merito agli aspetti economici e tecnici dell'operazione nella fase preliminare alla decisione di partecipazione ad una gara;
- formale condivisione della documentazione predisposta dalle Funzioni/Unità

Organizzative competenti nella fase di studio dell'offerta;

- esecuzione di verifiche sullo stato di avanzamento del processo di offerta e relativa approvazione formale per l'avvio delle fasi successive;
- verifica formale della documentazione di offerta (tecnica e commerciale) da inviare al Cliente da parte delle Funzioni/Unità Organizzative competenti;
- archiviazione di tutti gli scambi di corrispondenza con il Cliente per eventuali richieste di chiarimento
- formale approvazione delle offerte commerciali, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- attribuzione di incarico formale verso i soggetti aziendali incaricati di negoziare con il committente;
- evidenza scritta, da parte dei soggetti delegati a negoziare e concludere il contratto, circa le eventuali modifiche apportate a seguito delle trattative condotte e obbligo di garantire adeguata ed accurata archiviazione della documentazione di supporto, secondo quanto previsto dalle procedure in vigore;
- in caso di aggiudicazione della gara, formale approvazione del contratto/ordine con il Cliente, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"A. Gestione offerte, negoziazione e stipula di contratti/convenzioni mediante gare pubbliche o trattative private"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)

B. GESTIONE DELLE PARTNERSHIP

L'attività sensibile *"Gestione delle Partnership"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Ricerca e selezione dei partner commerciali*
2. *Negoziazione e stipula di contratti con partner commerciali*

Segregazione delle Funzioni:

i) sulla base delle indicazioni fornite dalla Controllante WeBuild S.p.A., il Direttore Generale individua possibili partner commerciali indicando le quote di partecipazione e la forma contrattuale della partnership (es. Consorzio o ATI); ii) il Responsabile *Ingegneria Gare e Contratti* contatta le imprese e definisce gli accordi, con il supporto di WeBuild S.p.A.; iii) Direttore Generale e Presidente CdA autorizzano l'accordo.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Ricerca e selezione dei partner commerciali

- esecuzione di verifiche sulla onorabilità e solidità economica di potenziali partner ed effettuazione di specifiche Due Diligence nei casi e con le modalità previste dal Modello Anticorruzione;
- esecuzione di verifiche circa la non appartenenza di tali società e dei soggetti che la rappresentano alle Liste di Riferimento[1];
- definizione dei requisiti ostativi alla selezione del partner;
- approvazione della scelta dell'iniziativa commerciale e del partner da parte del Direttore Generale.

[1] Liste di persone Gruppi o Entità soggette a sanzioni o misure restrittive finanziarie o liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale, curate e pubblicate (i) dall'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti), (ii) dall'Unione Europea, (iii) dall'ONU, oppure (iv) dalla Banca Mondiale ("World Bank List of Debarred and Cross-debarred Firms & Individuals") e ogni altra lista di interdizione emessa da istituzioni finanziarie internazionali riconosciute, che precludano ai soggetti o alle imprese ivi inserite la qualificazione per l'ottenimento di contratti finanziati da tali istituzioni. Le liste sono consultabili direttamente agli indirizzi web:

i) https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html (per Liste di Riferimento pubblicate dall'OFAC e dall'Unione Europea)
ii) https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list (per Liste di Riferimento pubblicate dall'ONU)
iii) https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms (per Liste di Riferimento pubblicate dall'ONU)

Negoziazione e stipula di contratti con partner commerciali

- definizione di un accordo preliminare con i partner;
- formalizzazione degli accordi di associazione/raggruppamento temporaneo con i partner per iscritto;
- previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare (ove applicabile) i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello ex D.lgs. 231/01 e nel Modello Anticorruzione adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- formale individuazione negli accordi associativi e/o parasociali del modello di Governance che preveda quanto segue:
  - identificazione e assegnazione dei ruoli chiave per la gestione del progetto
  - un sistema di procure (e relative limitanti interne);
  - procedure/linee guida operative per la gestione del progetto;
- formale definizione e approvazione di patti parasociali (se applicabile).

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"B. Gestione delle Partnership"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1. del D.lgs. 231/2001)

C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI (INCLUSE CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI) / SUBAPPALTI

L'attività sensibile *"Gestione approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali) /subappalti"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Qualifica e valutazione dei Fornitori/Appaltatori e Consulenti*
2. *Gestione della Richiesta di Acquisto*
3. *Gestione delle Richieste di Offerta*
4. *Stipula del contratto/ordine*
5. *Ricezione della merce e accettazione del servizio*

Segregazione delle Funzioni

i) la Funzione Acquisti gestisce il processo di qualifica con il supporto della Controllante WeBuild S.p.A.; ii) il Responsabile delle Unità Richiedenti (di sede o di commessa) approvano le RdA e le inviano alla Funzione Acquisti; iii) la Funzione Acquisti si occupa di raccogliere le offerte e predisporre una tabulazione delle proposte ricevute; iv) l'Unità richiedente contribuisce alla valutazione delle offerte tecniche; v) la Funzione Acquisti redige il contratto/ordine di acquisto; vi) il contratto / ordine di acquisto viene approvato dai procuratori della Società (Presidente CdA / Direttore Generale / Chief Financial Officer / Direttori Cantieri / Responsabili di Area); vii) l'Unità Richiedente / l'Unità Magazzino certifica la ricezione della fornitura / prestazione.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Qualifica e valutazione dei Fornitori/Appaltatori e Consulenti

- esistenza di apposita reportistica attestante le risultanze delle valutazioni effettuate sui potenziali fornitori / appaltatori / consulenti aziendali prima del relativo inserimento in Albo;
- esistenza di un Albo Fornitori qualificati per i fornitori/appaltatori. In particolare, possono essere verificati i seguenti requisiti:
  - solidità economico/patrimoniale;

- congruenza tecnica (anche mediante campionatura o sopralluogo) della fornitura rispetto alle necessità e agli standard della Società (ove applicabile);
- criteri di onorabilità/professionalità;

- gestione documentata dell'Albo Fornitori e delle modifiche alla stessa effettuate. Gli inserimenti e le modifiche dell'Albo Fornitori sono effettuati sulla base di adeguata documentazione di supporto da parte della Funzione Acquisti;
- esistenza di un processo di monitoraggio delle performance dei fornitori aziendali basato su criteri di valutazione chiaramente identificati;
- verifica, in fase di selezione del fornitore/appaltatore, circa eventuali coinvolgimenti in procedimenti/condanne ai sensi del D.lgs. 231/01;
- verifica della non appartenenza alle Liste di Riferimento;
- nel caso in cui una delle commesse della Società operi in regime di "protocollo di legalità", a seguito di ricezione di interdittiva antimafia su un subappaltatore/fornitore, blocco della sua anagrafica a sistema al fine di evitare nuove assegnazioni su altre commesse.

Gestione della Richiesta di Acquisto

- definizione dell'importo di massima della prestazione e verifica della coerenza dei costi con il budget approvato;
- formalizzazione di Richieste di Acquisto che definiscono:
  - l'oggetto della richiesta, ossia la descrizione del bene e del servizio/affidamento/subappalto che si intende acquistare;
  - la categoria merceologica del bene e del servizio/affidamento/subappalto che si vuole approvvigionare;
  - la specifica tecnica o i requisiti tecnici del bene e del servizio/affidamento/subappalto di cui si richiede l'acquisto, ossia la descrizione delle rispettive caratteristiche, specificandone qualità, attributi tecnici e conformità alle normative di legge, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, alla salute e alla tutela dell'ambiente;
  - la motivazione, che giustifica l'eventuale necessità di ricorrere alla negoziazione diretta con un unico operatore economico nel rispetto dei criteri definiti dalle procedure aziendali;
  - altre informazioni particolari previste per il bene e il servizio/affidamento/subappalto che si intende approvvigionare, quando necessario;
- previsione di specifici livelli autorizzativi per l'approvazione delle Richieste di Acquisto.

Gestione delle Richieste di Offerta

- obbligo di iscrizione nell'Albo dei Fornitori qualificati per tutti i fornitori di beni e servizi con i quali l'Azienda intrattiene o intende intrattenere rapporti;
- richiesta di una pluralità di preventivi a fornitori, individuati all'interno della lista dei fornitori qualificati, in base alle soglie di importo e ad eventuali altri criteri definiti nelle procedure interne, ad eccezione dei casi di assegnazione diretta consentiti dalle procedure aziendali;
- valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute con il supporto degli enti tecnici coinvolti da parte della Funzione Acquisti;
- formalizzazione della valutazione (tabulazione) e scelta dell'offerta;
- verifica del possesso della documentazione di idoneità tecnico-professionale relativa al fornitore prescelto, ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso di affidamento di lavori o servizi che comporti l'impiego di manodopera di terzi;
- definizione di regole e criteri che consentano di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati anche a fronte di quanto previsto dai Protocolli di Legalità (ove applicabili). Il fornitore selezionato deve essere in grado di garantire, tra l'altro:
  - il rispetto delle normative applicabili in tema di anticorruzione;
  - la tutela e protezione dell'ambiente;
  - la promozione di condizioni di lavoro salutari e sicure;
  - il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  - il divieto di lavoro forzato e di sfruttamento dei minori;
  - libertà sindacali di associazione e contrattazione collettiva
- effettuazione di specifiche Due Diligence qualora la controparte sia identificata come "Terza Parte Rilevante", ove applicabile, e nei casi e con le modalità previste dal Sistema Anticorruzione

Stipula del contratto/ordine

- redazione del contratto in forma scritta e presenza di condizioni contrattuali che tengano conto di:
  - condizioni economiche e commerciali pattuite;
  - specifiche tecnico-qualitative;
  - prescrizioni per la gestione amministrativa, operativa e qualitativa;
  - condizioni di sicurezza;
  - durata;

- la funzione che avrà il ruolo di "gestore del contratto";

- previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare (ove applicabile) i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello ex D.lgs. 231/01 e nel Modello Anticorruzione adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- inserimento dell'Ordine di Acquisto a sistema da parte della Funzione Acquisti;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli Ordini di Acquisto/Contratti;
- formale accettazione e firma del contratto da parte del fornitore/subappaltatore;
- Richiesta di inserimento, alla Controllante WeBuild S.p.A., del fornitore/appaltatore nell'anagrafica di sistema da parte dell'Ufficio Acquisti, laddove non già presente;
- formale definizione nei contratti che regolano i rapporti con i progettisti, di clausole di riservatezza per la protezione della proprietà intellettuale sul progetto;
- esecuzione di verifiche periodiche sull'osservanza delle prescrizioni di legge, contrattuali e procedurali da parte dei diversi soggetti coinvolti in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- formale divieto di utilizzo di contante, di carte di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo per l'acquisto di beni o servizi, eccetto per determinate tipologie di spese, così come regolamentato dalle procedure aziendali.

Ricezione della merce e accettazione del servizio

- formale attestazione di avvenuta ricezione del bene/servizio, propedeutica all'emissione del benestare al pagamento da parte dell'Unità utilizzatrice del bene/servizio.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"C. Gestione approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali) /subappalti"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)

- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001)
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001)
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/01)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D.lgs. 231/01)

D. GESTIONE AUTORIZZAZIONI/LICENZE E CERTIFICAZIONI RICEVUTE DA ENTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI

L'attività sensibile *"Gestione autorizzazione e certificazioni ricevute da Enti terzi pubblici e privati"* prevede la fase operativa di *Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti privati/pubblici o a soggetti Incaricati di Pubblico Servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e al mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali*.

Segregazioni di funzioni

In Cossi sono stati chiaramente identificati i soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA per la richiesta di licenze, autorizzazioni e concessioni etc.: i) la Funzione Richiedente predispone le richieste per le autorizzazioni e le invia al Direttore di Cantiere/ Responsabile di riferimento in base alla richiesta; ii) il Direttore di Cantiere / Responsabile di riferimento controlla la documentazione necessaria per l'invio della richiesta e autorizza la richiesta stessa.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto:

- formale elaborazione della documentazione necessaria all'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni/licenze e certificazioni;
- esecuzione di verifiche circa la correttezza, veridicità, accuratezza e aggiornamento della documentazione predisposta per l'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni/licenze e certificazioni;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della documentazione predisposta per l'ottenimento di autorizzazioni/licenze e certificazioni.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"D. Gestione autorizzazioni/licenze e certificazioni ricevute da Enti terzi pubblici o privati"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)

E. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

L'attività sensibile *"Gestone degli adempimenti fiscali"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Gestione del processo di determinazione delle imposte*
2. *Tenuta dei registri fiscali*
3. *Predisposizione e approvazione dei modelli di versamento/dichiarativi*

Segregazioni di funzioni

In Cossi vi è stata una chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, in particolare: i) il consulente esterno predispone le dichiarazioni sotto il controllo della Funzione AFC; ii) il Responsabile AFC monitora lo scadenzario e verifica l'esecuzione dei pagamenti; iii) il DG o il Presidente del CdA autorizza e sottoscrive la dichiarazione e autorizza la liquidazione di imposte e tributi; iv) il consulente esterno opera per conto della Società sul portale dell'agenzia delle entrate.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

L'attività sensibile in oggetto è gestita in *outsourcing* da un consulente esterno, con il quale è stato sottoscritto apposito contratto di collaborazione, coordinato dalla Funzione AFC con il supporto della Controllante WeBuild S.p.A..

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Gestione del processo di determinazione delle imposte e Tenuta dei registri fiscali

- identificazione della normativa rilevante e applicabile alla Società e monitoraggio della sua evoluzione, anche attraverso l'ausilio di consulenti specializzati;
- formale definizione delle scadenze per la predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa e/o di eventuali comunicazioni specifiche delle Autorità Fiscali;
- verifica che le fatture emesse e/o ricevute o altra documentazione siano corredate da documentazione a supporto che attesti l'esistenza dell'operazione;
- verifica del completo e corretto calcolo della base imponibile sulla base degli elementi attivi e passivi registrati;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di

determinazione delle imposte e di tenuta e aggiornamento dei registri fiscali.

Predisposizione e approvazione dei modelli di versamento/dichiarativi

- formale elaborazione dei dati necessari alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla liquidazione dei relativi tributi, anche attraverso l'ausilio di consulenti specializzati;
- esecuzione di verifiche circa la completezza, correttezza e veridicità dei dati necessari al calcolo delle imposte;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- formale sottoscrizione della documentazione da presentare ai fini della procedura di transazione fiscale da parte dei soggetti abilitati.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"E. Gestione degli adempimenti fiscali"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.231/01)

F. GESTIONE DELLA FINANZA E TESORERIA

L'attività sensibile *"Gestione della finanza e tesoreria"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Gestione dei conti correnti*
2. *Gestione dei flussi in uscita (pagamenti) e in entrata (incassi)*
3. *Gestione dei rapporti di credito/debito nei confronti di clienti e fornitori*
4. *Gestione rapporti con istituti di credito (ottenimento di garanzie bancarie) e di assicurazione*

Segregazioni di funzioni:

- i) l'apertura/chiusura dei conti correnti della Società viene approvata dal Presidente del CdA; ii) la Funzione AFC effettua periodicamente le riconciliazioni di tutti i conti correnti della Società; iii) il Responsabile AFC verifica le riconciliazioni e le approva;
- i) La Funzione AFC ha il compito di controllare e registrare le fatture ricevute; ii) prima di procedere al pagamento la Funzione AFC verifica l'entrata merci o l'avvenuta prestazione, le fatture sono vistate dai responsabili che hanno richiesto l'acquisto; iii) il Responsabile AFC prepara lo scadenzario dei pagamenti che sottopone all'approvazione del Presidente del CdA; iv) i pagamenti vengono approvati tramite il sistema home banking dai procuratori abilitati secondo lo schema di procure della Società;
- i) la Funzione AFC riceve i SAL dai Responsabili di Area e le bolle di uscita (vendita) materiale dal Responsabile dell'Impianto; ii) la Funzione AFC effettua un controllo formale dei dati e prepara la fattura; iii) il Resp. AFC verifica la regolarità del processo;
- i) la Funzione AFC monitora i crediti/debiti scaduti, contatta i debitori/creditori e gestisce le trattative per i piani di rientro; ii) il Resp. AFC verifica il processo; iii) il Presidente del CdA autorizza le transazioni
- i) il Resp. AFC instaura le trattative con gli istituti di credito e di assicurazione; ii) i contratti sono verificati e firmati dal Direttore Generale e Chief Financial Officero dal Presidente del CdA o da procuratore coerentemente con i poteri loro attribuiti.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Gestione dei conti correnti

- profilazione delle utenze, che consente l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti (inclusi specimen di firma) della Società;
- riconciliazione periodica dei saldi bancari.

Gestione dei flussi in uscita (pagamenti) e in entrata (incassi)

- definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- esecuzione di verifiche preliminari al pagamento, da parte della Funzione AFC, circa la coerenza:
  - dei dati presenti nella fattura passiva e nell'ordine di acquisto a sistema/contratto;
  - dei dati presenti nella fattura passiva e nella bolla di entrata merci;
  - delle informazioni contenute nelle fatture passive e nelle disposizioni/lettere di pagamento;
- esecuzione di verifiche preliminari all'emissione di fattura attiva tra la documentazione di supporto e quanto riportato in fattura da parte della Funzione AFC;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle disposizioni/lettere di pagamento/pagamento tramite Home Banking;
- esecuzione di verifiche in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento da parte della Funzione AFC;
- predisposizione di pagamenti nei confronti dei soli soggetti presenti in anagrafica;
- formale definizione delle tipologie di pagamenti eseguibili in contanti ed un limite massimo mensile nell'utilizzo di tali pagamenti;
- esecuzione delle disposizioni di pagamento a fronte della documentazione attestante l'autorizzazione/il benestare al pagamento delle fatture;
- esecuzione di verifiche preliminari alla registrazione dell'incasso da parte della Funzione AFC, tra cui la coerenza dei dati presenti nella fattura attiva e nella documentazione di pagamento (es. importo, cliente, etc.);
- formale divieto di utilizzo di contante, di carte di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo per l'acquisto di beni o servizi, eccetto per determinate tipologie di spese, così come regolamentato dalle procedure aziendali.

Per il dettaglio dei protocolli di controllo relativi alla *Gestione dei rapporti di credito/debito nei confronti di clienti e fornitori*, si rimanda a quanto descritto nella fase operativa *Gestione dei flussi in uscita (pagamenti) e in entrata (incassi)*.

Gestione rapporti con istituti di credito (ottenimento di garanzie bancarie) e di assicurazione:

- divieto di utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali);
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere dei contratti con istituti di credito e di assicurazione.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile "*F. Gestione della finanza e tesoreria"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.231/01)

G. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI FINANZIARIE

L'attività sensibile *"Gestione della contabilità, predisposizione e approvazione delle relazioni finanziarie"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Gestione della contabilità*
2. *Valutazione e stima delle poste in bilancio*
3. *Predisposizione della relazione finanziaria annuale e semestrale*
4. *Gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale*

Segregazioni di funzioni:

- i) la Funzione AFC effettua le registrazioni degli eventi contabili a sistema e gestisce il processo di valutazione e di stima delle poste di bilancio; ii) il Resp. AFC verifica la corretta rappresentazione contabile delle poste valutative e valida le stime e le valutazioni;
- i) la Funzione AFC riceve il calendario delle chiusure dalla Controllante WeBuild S.p.A.; ii) i responsabili di ogni ufficio inviano i dati alla Funzione AFC che si occupa di redigere la bozza di bilancio; iii) il Resp. AFC verifica la bozza di Bilancio e la sottopone al CdA; iv) il CdA approva la bozza di Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) le Funzioni competenti si occupano di predisporre la documentazione richiesta dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale; ii) il Resp. AFC assiste la Società di Revisione e il Collegio Sindacale, facilitando le verifiche e garantisce, relativamente alla documentazione prodotta dalle Funzioni di riferimento, la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione fornita alla Società di Revisione/Collegio Sindacale.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Gestione della contabilità

- formale definizione delle modalità e dei criteri per la registrazione e la validazione delle scritture contabili;

- obbligo di registrazione di fatture solo a fronte di fatture realmente ricevuta da terze parti, previa verifica dell'entrata merci/avvenuta prestazione;
- esecuzione delle verifiche circa la completa e corretta registrazione delle scritture contabili nel sistema informativo aziendale dedicato alla gestione della contabilità da parte della Funzione AFC;
- definizione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dati recepito in contabilità e/o comunicato dalle funzioni di Società che ne garantiscono completezza e accuratezza;
- formale approvazione della registrazione in contabilità.

Valutazione e stima delle poste in bilancio

- formale elaborazione delle ipotesi di stime e valutazioni o delle informazioni propedeutiche all'effettuazione delle stime delle poste in bilancio;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e correttezza delle informazioni propedeutiche all'effettuazione delle stime delle poste in bilancio (anche con specifico riferimento a valutazioni relative all'andamento delle commesse) da parte della Funzione AFC;
- esecuzione di verifiche circa la correttezza della rilevazione dei ricavi di commessa in considerazione dei termini del contratto e/o di eventuali modifiche;
- valutazione delle riserve e delle varianti in corso d'opera e verifica in relazione a quanto definito dalle procedure aziendali e dai principi contabili applicabili.

Predisposizione della relazione finanziaria annuale e semestrale

- verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di predisposizione del bilancio, e della relazione sulla gestione, inclusi nella relazione finanziaria annuale e semestrale;
- formalizzazione delle variazioni apportate ai criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili;
- formale definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni finalizzate alla predisposizione del bilancio (calendario di chiusura);
- verifica del rispetto delle suddette tempistiche da parte della Funzione AFC;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
- predisposizione della "*representation letter*", predisposte dal legale rappresentante, ed invio alla Controllante;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e correttezza delle informazioni

contenute nella bozza di bilancio da parte del CdA;

- formale definizione delle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea, in osservanza dei principi normativi e statutari adottati;
- formale approvazione del bilancio in Assemblea.

Gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale

- formale definizione e approvazione dei criteri di ricerca e selezione della Società di Revisione;
- formale definizione dei criteri e dei limiti per l'assegnazione di incarichi "Non Audit Services" alla Società di Revisione;
- formale elaborazione dell'incarico attribuito alla Società di Revisione;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e l'inerenza della documentazione fornita alla Società di Revisione;
- pianificazione di incontri periodici tra la Società di Revisione e il Top Management per la discussione di eventuali criticità emerse nel corso dello svolgimento delle attività.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"G. Gestione della contabilità, predisposizione e approvazione delle relazioni finanziarie"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01)

H. GESTIONE DEGLI AFFARI SOCIETARI

L'attività sensibile *"Gestione degli affari societari"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Gestione delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori*
2. *Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione)*
3. *Designazione degli organi sociali o del management di consociate (anche con riferimento ad eventuali consociate estere)*

Segregazioni di funzioni:

- i) gli amministratori segnalano al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale eventuali situazioni nelle quali siano portatori di un interesse proprio o di terzi; ii) Consiglio di Amministrazione, che valuta e delibera le eventuali operazioni in cui un amministratore abbia proceduto a dare notizia ai sensi dell'art. 2391 c.c.
- i) la Funzione Legale e Societario, con il supporto della Controllante WeBuild S.p.A., formalizza, comunica e pubblica il calendario degli eventi societari, richiede alle Funzioni competenti la documentazione necessaria allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali; ii) le Funzioni competenti predispongono la documentazione richiesta; iii) i Responsabili delle Funzioni competenti verificano la correttezza della documentazione; iv) la Funzione Legale e Societario con il supporto della Controllante WeBuild S.p.A., supervisiona l'iter di convocazione delle riunioni e di invio della documentazione agli Organi Sociali; v) Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci, deliberano in merito alle tematiche presenti nell'ordine del giorno; vi) la Controllante WeBuild S.p.A. redige i verbali delle riunioni.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

L'attività sensibile in oggetto è gestita in *outsourcing* dalla Controllante WeBuild S.p.A., sulla base di apposito contratto di *service*.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Gestione delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori

- esistenza di un regolamento che disciplina il comportamento che l'amministratore deve tenere nel caso in cui abbia informato (ex art. 2391 c.c.) il Consiglio di Amministrazione di avere un interesse, per conto proprio o di terzi,

in una determinata operazione sociale;

- formale delibera circa la partecipazione alla discussione e al voto dell'amministratore in relazione all'operazione sociale di interesse.

Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione)

- formale elaborazione del calendario degli eventi (es. Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.);
- formale elaborazione ed approvazione dell'agenda degli argomenti da trattare nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione;
- formale invio dell'Ordine del Giorno ai Soci/Amministratori e messa a disposizione degli stessi della documentazione che sarà necessaria durante l'incontro;
- esecuzione di verifiche circa la correttezza, la completezza e la veridicità della documentazione di supporto per l'elaborazione della suddetta agenda;
- formale approvazione delle proposte di deliberazione/provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali;
- formalizzazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in appositi verbali;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

Designazione degli organi sociali o del management di consociate (anche con riferimento ad eventuali consociate estere)

- formale definizione delle modalità e dei criteri di individuazione dei potenziali candidati;
- utilizzo di canali formali di reclutamento (canali interni e/o esterni);
- formalizzazione e verifica con i soggetti competenti, della rosa dei potenziali candidati;
- formale elaborazione della scheda informativa del candidato;
- esecuzione di verifiche circa eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della scelta del candidato.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"H. Gestione degli affari societari"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)

I. GESTIONE OMAGGI, LIBERALITÀ/SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'attività sensibile *"Gestione omaggi, liberalità/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Gestione degli omaggi*
2. *Gestione delle liberalità/sponsorizzazioni*
3. *Gestione spese di rappresentanza ed ospitalità*

Segregazioni di funzioni:

- i) le diverse Funzioni competenti segnalano l'opportunità di erogare sponsorizzazione/liberalità/omaggi; ii) il Responsabile AFC verifica la rispondenza dell'attività ai principi del Codice Etico di Cossi; iii) Direttore Generale/ Presidente CdA approvano l'operazione; iv) i contratti di sponsorizzazione sono firmati secondo procure aziendali.
- i) il soggetto che ha sostenuto la spesa di rappresentanza provvede alla rendicontazione delle spese sostenute; ii) il Responsabile gerarchico della risorsa ed il provider esterno che svolge le attività di amministrazione del personale controllano e autorizzano la spesa.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Gestione degli omaggi

- formale approvazione del budget relativo agli omaggi;
- formale definizione delle limitazioni economiche nell'effettuare omaggi;
- formale elaborazione delle richieste relative all'erogazione di omaggi;
- esecuzione di verifiche circa la coerenza della tipologia di omaggio ai principi del Codice Etico e del Modello Anticorruzione;
- formale approvazione delle richieste di erogazione di omaggi da parte delle figure aziendali preposte;
- formale divieto di utilizzo di contante, di carte di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo per l'acquisto di beni o servizi, eccetto per determinate

tipologie di spese, così come regolamentato dalle procedure aziendali.

Gestione delle liberalità/sponsorizzazioni

- esistenza di un budget annuale delle risorse destinate alle attività di sponsorizzazione;
- formale elaborazione delle richieste di erogazione di liberalità/sponsorizzazione;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e rispondenza ai principi del Codice Etico e del Modello Anticorruzione delle suddette richieste;
- esecuzione di documentate e adeguate verifiche reputazionali sull'ente beneficiario e verifiche della legittimità del contributo/sponsorizzazione in base alle leggi applicabili;
- effettuazione di specifiche Due Diligence qualora la controparte sia identificata come "Terza Parte Rilevante", ove applicabile, e nei casi e con le modalità previste nel Modello Anticorruzione;
- formale approvazione delle richieste di erogazione di liberalità/sponsorizzazioni e di eventuali extra-budget;
- formale elaborazione dei contratti di sponsorizzazione in cui sono previste le seguenti informazioni minime:
  - descrizione dell'evento/iniziativa;
  - benefit di cui la Società è destinataria;
  - ammontare del corrispettivo previsto e modalità di pagamento;
  - diritto della Società di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del promotore degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sottoscritte, o in caso di violazione delle leggi applicabili.

Gestione delle spese di rappresentanza e ospitalità

- formale elaborazione e approvazione della richiesta di rimborso per le spese di rappresentanza;
- formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili delle relative modalità di rendicontazione;
- formalizzazione della rendicontazione delle spese di rappresentanza sostenute attraverso la compilazione di una nota spese;
- esecuzione delle verifiche circa la completezza dei giustificativi di spesa forniti, ovvero gli estratti conto delle carte di credito, e l'inerenza degli stessi alle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- formale divieto di utilizzo di contante, di carte di pagamento, ovvero qualsiasi

altro strumento analogo per l'acquisto di beni o servizi, eccetto per determinate tipologie di spese, così come regolamentato dalle procedure aziendali.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"I. Gestione omaggi, liberalità/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)

J. GESTIONE DEI RAPPORTI CON FUNZIONARI PUBBLICI, ANCHE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA ISPETTIVA E DI CONTROLLO EFFETTUATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'attività sensibile "*Gestione dei rapporti con funzionari pubblici, anche nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione"* è inerente la gestione operativa dei rapporti con funzionario pubblici, anche nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalle Pubblica Amministrazione.

Segregazioni di funzioni:

i) la Funzione competente per la tematica oggetto di verifica elabora, raccoglie e trasmette la documentazione richiesta; ii) il Responsabile della Funzione competente affianca e supporta gli Ispettori e verifica la documentazione predisposta, assicurandone la correttezza; iii) procuratore abilitato firma il verbale d'ispezione (se applicabile).

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto:

- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- identificazione del Responsabile della Funzione competente, per la tematica oggetto di verifica, per affiancare e supportare gli Ispettori;
- identificazione, all'interno della Funzione competente per la tematica oggetto di verifica, dei soggetti che elaborano, raccolgono e trasmettono la documentazione richiesta dagli Ispettori;
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione durante visite ispettive;
- verifica e validazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in sede di visita ispettiva (es. verbale di ispezione).

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"J. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici, anche nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)

K. GESTIONE OPERAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

L'attività sensibile "Gestione operazioni ordinarie e straordinarie" prevede le seguenti fasi operative:

1. *Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve e operazioni sul capitale;*
2. *Acquisto/vendita di partecipazioni.*

Segregazioni di funzioni:

i) le Funzioni competenti predispongono idonea documentazione a supporto delle delibere di CdA e/o Assemblea; ii) il Responsabile della Funzione competente e il Responsabile AFC verificano la completezza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento della documentazione fornita; iii) il Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei Soci deliberano in merito a operazioni su conferimenti, utili, riserve, capitale e acquisto/vendita di partecipazioni.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve e operazioni sul capitale

- formale elaborazione di un documento che illustra l'operazione proposta;
- esecuzione di verifiche circa la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni necessarie alla predisposizione del documento di cui sopra da parte della Funzione AFC;
- formale approvazione delle operazioni relative alla gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve e delle operazioni sul capitale;

Acquisto/vendita di partecipazioni

- formale elaborazione delle valutazioni di ordine economico, finanziario e contabile degli aspetti legati all'operazione di investimento/disinvestimento;
- formale nomina di eventuali advisor esterni;
- formale nomina di un soggetto esterno indipendente per la valutazione dei presupposti alla base della compravendita di partecipazioni infragruppo rilevanti;

- formale approvazione dell'iniziativa di investimento;
- formale approvazione del contratto di acquisto/vendita di partecipazioni da parte del CdA.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"K. Gestione operazioni ordinarie e straordinarie"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)

L. ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'attività sensibile *"Assunzione e gestione del personale"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Selezione e assunzione del personale*
2. *Valutazione del personale*
3. *Gestione amministrativa del personale (cedolini, note spese, dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali)*

Segregazioni di funzioni:

- i) Le Funzioni Richiedenti avanzano la richiesta di nuova forza lavoro; ii) il Direttore Generale / Presidente CdA autorizza l'assunzione; iii) L'ufficio Risorse Umane che si occupa dell'assunzione e dei relativi adempimenti; iv) il Procuratore abilitato della Società sottoscrive il contratto di assunzione.
- i) il Responsabile della Funzione Richiedente, con il supporto del Responsabile HR, Organizzazione e Comunicazione, effettua la valutazione del proprio personale e avanza richiesta di incremento retributivo/bonus per un suo dipendente; ii) Responsabile AFC e il Direttore Generale valutano la richiesta; iii) Direttore Generale e Presidente CdA autorizzano l'incremento retributivo/bonus; iv) il Responsabile HR, Organizzazione e Comunicazione supervisione l'iter e aggiorna l'anagrafica a seguito delle valutazioni del personale.
- i) il personale effettua le richieste di ferie, permessi e rimborsi tramite note spese; ii) il Responsabile di Funzione del richiedente approva ferie, permessi e note spese; iii) la Funzione HR, Organizzazione e Comunicazione gestisce l'anagrafica dei dipendenti e invia eventuali aggiornamenti e i dati delle presenze all'outsourcer esterno; iv) l'outsourcer esterno elabora i cedolini sulla base delle presenze ricevute e controlla le note spese dei dipendenti al fine di inserire il rimborso in busta paga; l'outsourcer esterno prepara le dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali dei dipendenti; v) la Funzione HR, Organizzazione e Comunicazione verifica la correttezza delle dichiarazioni e autorizza l'invio delle stesse da parte dell'outsourcer.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La gestione dell'attività sensibile è gestita in *service* da un outsourcer esterno, con il quale è stato sottoscritto apposito contratto di *service*.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Selezione e assunzione del personale

- formale definizione del piano annuale dei fabbisogni di personale (con l'indicazione dell'Unità Organizzativa, del numero di risorse, dei ruoli aziendali, delle assunzioni e del livello di inquadramento previsti) da parte della Funzione HR, Organizzazione e Comunicazione, sulla base delle richieste pervenute dalle Funzioni aziendali;
- formale approvazione del piano annuale dei fabbisogni di personale;
- formale richiesta di assunzione, in coerenza con i profili generici inseriti nel piano delle assunzioni da parte dell'Unità richiedente;
- formale approvazione delle richieste di assunzione, ivi comprese eventuali richieste non previste a budget;
- utilizzo di canali tracciabili di reclutamento (es. job posting, società di recruiting specializzate) da parte della Funzione HR, Organizzazione e Comunicazione;
- formalizzazione contrattuale degli accordi con eventuali società di recruitment;
- formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati nelle diverse fasi del processo di selezione, con il coinvolgimento dell'Unità richiedente la risorsa;
- verifica della documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale (quale, ad esempio, il certificato del titolo di studio, la dichiarazione di rapporti diretti o indiretti tra il candidato e la Pubblica Amministrazione e/o altri dipendenti del Gruppo, il certificato di carichi pendenti, il permesso di soggiorno per i lavoratori extra-comunitari, ecc.) da parte della Funzione HR, Organizzazione e Comunicazione;
- formale sottoscrizione, da parte dei neo-assunti, dei documenti relativi all'assunzione e altra documentazione aziendale (quale, ad esempio, lettera di assunzione, contratto integrativo, ecc.);
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, della lettera/contratto di assunzione;
- formale accettazione da parte dei neoassunti del Codice Etico, del Modello 231 e del Modello Anticorruzione.

Valutazione del personale

- formale definizione ed approvazione degli obiettivi assegnati al personale che rientra nei piani di incentivazione da parte della Funzione HR, Organizzazione e Comunicazione;
- formale definizione delle modalità e dei criteri di valutazione delle performance del personale;
- revisione dell'esito delle valutazioni effettuate dalle varie Unità organizzative in merito alle performance del personale da parte della Funzione HR,

Organizzazione e Comunicazione;

- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, degli incentivi/bonus/benefit concessi al personale.

Gestione amministrativa del personale

- esistenza di un contratto con l'outsourcer a supporto dei servizi di amministrazione del personale che contiene:
  - obblighi e responsabilità delle parti;
  - identificazione dei servizi da erogare e relativi corrispettivi;
  - previsione di specifiche clausole con cui gli outsourcer si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare (ove applicabile) i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello ex D.lgs. 231/01 e nel Modello Anticorruzione adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- esistenza di un'anagrafica dipendenti, con accesso ristretto alle persone identificate;
- esistenza di apposita documentazione a supporto degli inserimenti/variazioni/cancellazioni da apportare all'anagrafica dipendenti;
- monitoraggio della composizione dell'organico ai fini del computo della quota di soggetti appartenenti a categorie protette da assumere da parte della Funzione HR, Organizzazione e Comunicazione;
- formale approvazione delle convenzioni / richieste di esonero in tema di categorie protette e monitoraggio dei relativi adempimenti;
- formale autorizzazione delle richieste di ferie/straordinari/permessi del personale, da parte del Responsabile gerarchico della risorsa;
- formale richiesta e approvazione dell'erogazione di anticipi in contanti per trasferta;
- formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese (quali, ad esempio, di viaggio, di soggiorno, ecc.) e delle relative modalità di rendicontazione;
- formalizzazione delle spese sostenute nel corso della trasferta attraverso la compilazione di una nota spese;
- verifica dei giustificativi di spesa forniti al fine di assicurare l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- verifica della coerenza dei giustificativi delle spese sostenute, ovvero degli

estratti conto delle carte di credito, rispetto a quanto indicato in nota spese;

- verifica della completezza e accuratezza delle buste paga;
- formale autorizzazione all'esecuzione del pagamento degli stipendi;
- verifica della coerenza tra i bonifici effettuati al personale e i cedolini (per valore totale).

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"L. Assunzione e gestione del personale"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01)

M. SVILUPPO E GESTIONE ATTIVITA' ICT

L'attività sensibile *"Sviluppo e gestione attività ICT"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Gestione dell'infrastruttura ICT e dell'accesso ai sistemi aziendali*
2. *Accesso a software di Soggetti Pubblici o forniti da terzi per conto di Soggetti Pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Soggetti Pubblici*

Segregazioni di funzioni:

i) la Funzione Sistemi Informativi gestisce tutte le attività ICT per la sede e le commesse con il supporto della Controllante WeBuild S.p.A. per effetto del *service* in essere; ii) relativamente agli accessi ai sistemi, il Responsabile della Funzione richiedente richiede l'accesso per un suo dipendente al Responsabile HR; iii) il Responsabile HR autorizza l'accesso inoltrando richiesta al Responsabile Sistemi Informativi; iv) il Responsabile Sistemi Informativi inoltra la richiesta all'Help Desk di WeBuild S.p.A..

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

L'attività sensibile in oggetto è gestita dalle competenti funzioni della Controllante WeBuild S.p.A., con la quale è stato sottoscritto apposito contratto di *service*.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Gestione dell'infrastruttura ICT e dell'accesso ai sistemi aziendali

- esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo;
- formale definizione delle modalità di gestione degli accessi di utenti interni ed esterni all'azienda e degli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- identificazione e classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni);
- definizione ed esecuzione di controlli sull'installazione di software su sistemi e sull'implementazione di cambiamenti;
- identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- formale definizione di controlli atti a garantire la sicurezza fisica ed ambientale

dell'infrastruttura ICT e a prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;

- formale definizione delle modalità atte a garantire la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi, attraverso la protezione da software pericoloso, il backup di informazioni e software, la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi, la presenza di strumenti per effettuare la tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati, la verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza, il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi; la gestione di dispositivi rimovibili;
- previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare (ove applicabile) i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello ex D.lgs. 231/01 adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- formale definizione delle modalità per il trattamento degli Incidenti e dei Problemi relativi alla sicurezza informatica, quali appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e dei Problemi, analisi periodica di tutti gli Incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione del *root cause*;
- definizione di specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- monitoraggio della restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (quali, ad esempio, PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, ecc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta;
- previsione di attività di verifica periodica da parte della Funzione Sistemi Informativi dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica;
- autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- definizione di liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi,

nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;

- formale registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- custodia dei dispostivi di memorizzazione (quali, ad esempio, chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- esistenza di uno strumento di Mobile Device Management (MDM) per la protezione dei dispositivi mobili (cellulari/tablet) e la definizione a tutti i mobile device aziendali di politiche di sicurezza:
    - password;
    - download di sole app autorizzate e ritenute sicure;
    - accesso a soli siti autorizzate e ritenuti sicuri;
    - blocco all'accesso al dark web.
- sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, con riferimento alla sicurezza nell'acquisizione mediante:
    - l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
    - la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
    - la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
    - la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

- definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle regole per garantire la continuità della sicurezza delle informazioni, con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni nella gestione della continuità operativa;

- pianificazione ed esecuzione, tramite terze parti indipendenti, di attività periodiche di vulnerability Assessment per la valutazione della vulnerabilità dei sistemi e delle reti.

Accesso ai software di Soggetti Pubblici o forniti da terzi per conto di Soggetti Pubblici e

collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Soggetti Pubblici

- autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- formale registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"M. Sviluppo e gestione attività ICT"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto:

- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D.lgs. 231/01)
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.lgs. 231/01)

N. GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI

L'attività sensibile *"Gestione degli asset aziendali"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Gestione manutenzione di macchinari, attrezzature e impianti;*
2. *Gestione dismissione (vendita o alienazione) di macchinari, attrezzature e impianti.*

Segregazioni di funzioni:

i) la Funzione Impianti / P&P gestisce tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e macchinari; ii) la Funzione Impianti / P&P, con il coordinamento della Controllante WeBuild S.p.A., definisce gli impianti/macchinari da dismettere, individua eventuali compratori e predispone la documentazione per la dismissione del cespite; iii) il Resp. Impianti / P&P controlla l'iter di dismissione; iv) i procuratori abilitati della Società approvano la dismissione (vendita / alienazione) del cespite.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Gestione manutenzione di macchinari, attrezzature e impianti;

- esistenza di strumenti per il monitoraggio del parco macchinari;
- formale elaborazione della documentazione attestante la manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) del macchinario;

Gestione dismissione (vendita o alienazione) di macchinari, attrezzature e impianti

- formale elaborazione e approvazione della richiesta di dismissione dell'asset aziendale con l'identificazione delle ragioni per cui è opportuno procedere alla dismissione;
- formale elaborazione del contratto di vendita e delle seguenti clausole;
- che l'acquirente abbia preso visione dei beni usati oggetto del contratto di vendita;
- che l'acquirente, qualora non sia l'utilizzatore finale del bene oggetto del contratto, si impegna a farne dichiarazione al fine di sollevare la Società venditrice da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dei beni acquistati;
- i beni oggetto del contratto siano venduti come "visti e piaciuti al momento

dell'effettivo ritiro nello stato e nel luogo in cui si trovano, privati di qualsiasi garanzia".

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"N. Gestione degli asset aziendali"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.lgs. 231/01)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/01)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.lgs. 231/01)

O. GESTIONE CONTENZIOSI

L'attività sensibile *"Gestione contenziosi"* prevede la fase operativa di *Avvio e gestione dei contenziosi (attivo e passivo).*

Segregazioni di funzioni:

i) la Funzione Legale e Societario riepiloga tutti i contenziosi della Società (civile, tributario, giuslavoristico, penale) con il supporto delle Funzioni dedicate: HR per il giuslavoristico; AFC per il tributario; Legale esterno per il civile e penale; ii) la Funzione Legale e Societario sottopone periodicamente il riepilogo dei contenziosi alla Funzione Legale della Controllante WeBuild S.p.A. che indica se la gestione del contenzioso deve rimanere interna a Cossi (tramite legali esterni) o essere gestita direttamente da WeBuild S.p.A.; iii) per la gestione legale dei contenziosi ci si avvale di studi legali esterni; iv) la strategia difensiva viene sempre condivisa con Direttore Generale e Presidente del CdA che autorizzano eventuali transazioni.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

L'attività sensibile in oggetto è gestita in *service* dalla Controllante WeBuild S.p.A., con la quale è stato sottoscritto apposito contratto.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Avvio e gestione dei contenziosi (attivo e passivo)

- definizione delle modalità e dei criteri per la ricerca e selezione del legale esterno, nel rispetto di quanto definito al paragrafo *C. Gestione approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali) / subappalti*;
- effettuazione di specifiche Due Diligence qualora l'eventuale consulente legale sia identificato come "Terza Parte Rilevante", ove applicabile, e nei casi e con le modalità previste nel Modello Anticorruzione;
- formale definizione della lettera di incarico e della procura alle liti per la rappresentanza in giudizio;
- formale approvazione, nel rispetto delle procure e deleghe in essere, dell'incarico/mandato al legale esterno;
- identificazione dei soggetti cui è demandata la valutazione della

possibilità/opportunità di addivenire ad accordi transattivi (inclusi accordi con l'Agenzia delle Entrate);

- formale approvazione, nel rispetto delle procure e deleghe in essere, degli accordi transattivi;
- monitoraggio dell'operato del legale esterno da parte delle Unità aziendali competenti;
- monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso da parte delle Unità aziendali competenti;
- esecuzione di verifiche circa la correttezza e l'accuratezza della documentazione da trasmettere all'Autorità Giudiziaria.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"O. Gestione contenziosi"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.lgs. 231/01)

P. GESTIONE DELLE VENDITE (DI MATERIALE PRODOTTO DALL'IMPIANTO)

L'attività sensibile *"Gestione delle vendite (di materiale prodotto dall'impianto)"* prevede la fase operativa prevede la fase operativa di *Gestione delle vendite di materiale prodotto dall'impianto.*

Segregazioni di funzioni:

i) il Responsabile Area locale / Responsabile Impianti gestisce le attività di produzione di materiale (inerti, asfalto, betonaggio); ii) il Responsabile Area locale / Responsabile Impianti riceve le richieste di preventivo per la vendita di materiale, redige il prevenivo sulla base di un listino prezzi; iii) il Responsabile Impianti verifica il preventivo e applica eventuali sconti concordati con l'AD; iv) il Responsabile Area locale / Responsabile Impianti redige un ordine di vendita firmato secondo poteri e controfirmato dal cliente v) alla consegna del materiale il Responsabile Area locale / Responsabile Impianti redige una bolla di consegna che invia alla Funzione AFC; vi) la Funzione AFC sulla base delle quantità presenti nella bolla di consegna e del listino prezzi della Società emette la fattura attiva da inviare al cliente.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Gestione delle vendite di materiale prodotto dall'impianto

- formale definizione delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita, delle scontistiche, delle condizioni e tempi di pagamento;
- formalizzazione del preventivo di vendita di materiale sulla base dei listini prezzi della Società;
- formale definizione dell'ordine di vendita;
- autorizzazione secondo i poteri della Società dell'ordine di vendita e delle eventuali scontistiche applicate sui prezzi;
- previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare (ove applicabile) i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello ex D.lgs. 231/01 adottati dalla Società,

nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;

- formalizzazione di una bolla di consegna del materiale;
- verifica delle quantità consegnate attraverso adeguati strumenti di rilevamento del peso;
- verifica della corrispondenza tra fatture attiva, bolla di consegna e ordine di vendita;
- approvazione delle fatture attive da parte del Responsabile AFC;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di vendita di immobili.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"P. Gestione delle vendite (di materiale prodotto dall'impianto)"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/01)
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.lgs. 231/01)
- Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01)

Q. GESTIONE COMMESSE

L'attività sensibile *"Gestione Commesse"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali (avvio, produzione e chiusura)*
2. *Gestione contabilità di commessa (attiva e passiva)*
3. *Gestione delle riserve e varianti*
4. *Gestione dei materiali esplosivi*
5. *Gestione dei rapporti con il Collegio Consultivo Tecnico*

Segregazioni di funzioni:

- i) le Funzioni della struttura organizzativa creata ad hoc per la commessa gestiscono gli aspetti operativi della stessa nel rispetto dei tempi e dei requisiti contrattuali; ii) il Direttore di Cantiere assicura la pianificazione delle attività e l'attuazione delle azioni correttive per il rispetto del piano, supervisiona l'andamento tecnico/economico, assicura altresì che le attività di commessa siano svolte nel rispetto dei tempi e dei requisiti contrattuali; iii) il Responsabile di Area di riferimento supervisiona le attività operativa progettuali nell'intero ciclo di vita di commessa e approva eventuali aggiornamenti o revisioni del programma lavori; iv) il Direttore di Cantiere / Responsabile di Area di riferimento supervisionano le attività di verifica/collaudo;
- i) la Funzione deputata alla gestione della contabilità dei lavori, che sulla base dei dati di produzione predispone i SAL attivi; ii) la Funzione deputata alla gestione del contratto/Responsabile della Funzione deputata alla gestione della contabilità dei lavori, supervisionano le attività di contabilità lavori e la predisposizione dei SAL; iii) la figura specificamente designata dal Contratto, che sottoscrive i SAL in contraddittorio con i rappresentanti del Committente;
- i) la Funzione deputata alla gestione tecnica di commessa e Funzione deputata alla gestione del contratto, con il supporto della Funzione deputata alla gestione della contabilità dei lavori predispongono gli elaborati tecnici per le varianti e i prospetti di costi diretti e indiretti sostenuti per il calcolo di eventuali riserve; ii) il Responsabile di Area di riferimento monitora l'insorgere di eventuali riserve e varianti iii) il Responsabile di Area di riferimento insieme al Direttore Generale approvano la presentazione di riserve / varianti.
- i) Gli acquisti di materiale esplosivo si rimanda alla segregazione descritta nel paragrafo *C. Gestione approvvigionamenti di beni e servizi (incluse consulenze e prestazioni professionali) / subappalti*; ii) il materiale esplosivo viene gestito secondo normativa, attraverso personale dedicato specializzato (fuochini).

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali (avvio)

- definizione dell'organigramma di commessa in coerenza con le previsioni contrattuali e gli accordi di partnership;
- formale condivisione delle informazioni tra il responsabile della gestione delle offerte e il responsabile della gestione della commessa;
- formale pianificazione e programmazione delle attività di commessa attraverso la redazione di un programma lavori;
- formale definizione di un modello di controllo tecnico-economico di progetto;
- formale pianificazione e coordinamento delle attività di ingegneria e progettazione, attraverso la redazione di un programma di produzione degli elaborati;
- definizione delle modalità di rendicontazione periodica al committente sulla base di quanto definito dal contratto;
- identificazione dei beni culturali e/o paesaggistici e monitoraggio costante sulla corretta gestione e conservazione, al fine di evitare eventi pregiudizievoli e garantire l'integrità degli stessi oltre che l'osservanza delle prescrizioni di legge, contrattuali e procedurali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali (produzione)

- esecuzione di verifiche sulla qualità e conformità delle opere realizzate rispetto alle specifiche contrattuali;
- esecuzione degli eventuali espropri in coerenza con le procedure concordate con le Pubbliche Amministrazioni di riferimento e con il Committente;
- monitoraggio dei rapporti creditori con il Committente;
- monitoraggio dei contenziosi di commessa;
- controllo della documentazione di progetto, della sua veridicità/correttezza/aggiornamento, da parte dei Responsabili delle Funzioni/Unità Organizzative competenti;
- esecuzione di verifiche periodiche dei consuntivi e dei relativi scostamenti rispetto alle lavorazioni pianificate/preventivate.

Esecuzione delle opere conformemente alle previsioni contrattuali (chiusura)

- definizione del piano di smobilizzo e rispristino delle aree;
- formalizzazione dei risultati delle verifiche di conformità/collaudi eseguiti;
- ricezione e archiviazione dei risultati di collaudo/verifica;
- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- formalizzazione dei rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in apposita documentazione.

Gestione contabilità di commessa (attiva e passiva)

- formalizzazione sulla base dei rapporti di produzione, del SAL periodico presentare al Cliente;
- approvazione del SAL sulla base dello schema di deleghe e poteri aziendali;
- condivisione del SAL con la Direzione Lavori/Committente;
- formale elaborazione dei certificati di pagamento;
- emissione della fattura attiva sulla base del SAL condiviso con il Cliente;
- verifica delle quantità prodotte dai subappaltatori e certificazione delle stesse sulla base dello schema di deleghe e poteri aziendali;
- verifica dei SAL passivi presentati dai subappaltatori.

Gestione delle riserve/Gestione delle varianti

- formale definizione ed approvazione delle varianti in corso d'opera e delle iscrizioni di riserve, sulla base di quanto previsto dal contratto con il committente e dai principi contabili di riferimento.

Gestione dei materiali esplosivi

- verifica preliminare dei luoghi in cui utilizzare i materiali esplosivi al fine di evitare danneggiamenti a beni culturali e paesaggistici;
- formale definizione della richiesta di ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla gestione dei materiali esplosivi;
- formale nomina dei soggetti autorizzati alla manipolazione degli esplosivi (c.d. "fochini") e delle persone delegate al ricevimento dei materiali esplosivi in cantiere;
- divieto di intrattenere rapporti con trasportatori che non siano in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- formale elaborazione del registro di carico e scarico;
- formale definizione delle modalità di utilizzo del materiale esplosivo;

- formale definizione delle modalità di dismissione / restituzione del materiale esplosivo in esubero.

Gestione dei rapporti con il Collegio Consultivo Tecnico

- identificazione dei soggetti deputati a rappresentare la Società nell'ambito del Collegio Consultivo Tecnico e verifica del possesso da parte degli stessi dei requisiti tecnico-professionali e di onorabilità così come disciplinato all'interno delle Linee Guida emesse dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in materia di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico;
- nomina formale dei soggetti designati a rappresentare la Società nell'ambito del Collegio Consultivo Tecnico nel rispetto della normativa vigente;
- formale elaborazione dei quesiti da sottoporre al Collegio Consultivo Tecnico da parte delle funzioni interessate e sottoscrizione degli stessi da parte del Direttore Tecnico della Società;
- verifica e approvazione della documentazione prima della trasmissione al Collegio Consultivo Tecnico da parte delle Funzioni competenti;
- impiego di modalità/strumenti adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla Società con il Collegio Consultivo Tecnico siano sempre trasparenti e documentati;
- archiviazione della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività del Collegio Consultivo Tecnico e di copia dei verbali delle riunioni del Collegio stesso a cura della Società.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"Q. Gestione Commesse"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia ambientale (art. 25-undecies del D.lgs. 231/01)
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/01)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D.lgs. 231/01)

R. GESTIONE MAGAZZINO

L'attività sensibile *"Gestione magazzino"* prevede le seguenti fasi operative:

1. *Ricezione della merce a magazzino*
2. *Uscita della merce per la messa in opera e per vendita o smaltimento*
3. *Gestione degli inventari*

Segregazioni di funzioni:

i) il Responsabile del Magazzino effettua l'analisi preliminare della merce ricevuta ed effettua la registrazione di entrata merce a sistema; ii) Unità richiedente, che compila il modulo richiesta merce da magazzino approvato dal Responsabile dell'Unità Richiedente iii) il Responsabile Magazzino, sulla base della richiesta ricevuta, verifica la giacenza, consegna la merce e registra a sistema l'uscita da magazzino; iv) Responsabile Magazzino definisce il Piano di inventario ed il personale di magazzino effettua la conta fisica; v) Responsabile Magazzino verifica il report inventariale e il Responsabile AFC lo approva.

Protocolli specifici

L'attività sensibile in oggetto è regolamentata da apposita documentazione organizzativa interna che ne disciplina le modalità di gestione. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto:

- profilazione delle utenze, all'interno del sistema informativo aziendale dedicato al magazzino;
- esecuzione e formalizzazione dell'attività di verifica sui materiali/merce ricevuti prima del relativo immagazzinamento e formalizzazione dell'Entrata Merce;
- etichettatura della merce e stoccaggio in magazzino;
- formalizzazione della richiesta di merce al magazzino con approvazione del Responsabile dell'unità richiedente;
- formalizzazione in apposita documentazione delle attività di controllo per l'uscita della merce;
- registrazione dell'uscita a sistema;
- adeguata autorizzazione, formalizzazione e registrazione a sistema delle attività di trasferimento di merce dal magazzino alle diverse unità operative;
- formalizzazione e autorizzazione, da parte dei procuratori abilitati, dei contratti di vendita di merci presenti in magazzino;

- identificazione dei ruoli/figure aziendali responsabili di gestire l'attività di inventario;
- formalizzazione in apposita documentazione delle risultanze della conta fisica in sede inventariale;
- verifica dei disallineamenti emersi durante la conta fisica tra giacenza fisica e giacenza contabile;
- identificazione dei ruoli/figure aziendali responsabili di autorizzare la registrazione di eventuali rettifiche inventariali a sistema;
- formale autorizzazione della registrazione delle rettifiche inventariali a sistema;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di gestione del magazzino.

Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata con riferimento all'attiva sensibile *"R. Gestione magazzino"*, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/01)
- Reati Societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/01)
- Delitti in materia di criminalità organizzata (Associazione a delinquere, Associazione a delinquere di stampo mafioso) (art. 24-ter del D.lgs. 231/01)
- Reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/01)

PARTE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01

S. Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza e igiene sul lavoro

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale riguarda i reati-presupposto di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'obiettivo della regolamentazione è indicare i principi generali di comportamento e gli elementi di controllo specifici necessari per la realizzazione di un sistema di gestione della sicurezza che permetta di attivare misure preventive rispetto ai suddetti reati di natura colposa ed in particolare, quello di costruire un sistema strutturato di valutazione ed analisi dei rischi costantemente aggiornato, costruzione ed attuazione di specifiche procedure, azioni di sorveglianza e controllo e misure anche di tipo preventivo (audit) e correttivo (analisi non conformità e azioni correttive) volte a prevenire la possibilità di incidenti, infortuni e malattie professionali e la possibilità di commettere dei reati.

Infatti, tale parte speciale si propone di favorire l'elaborazione di prassi e procedure consolidate atte a eliminare la possibilità di eventi infortunistici o malattie professionali di qualsiasi natura attraverso sistemi gestionali continuamente aggiornati assicurando un sistema aziendale anche per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi finalizzati:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i reati richiamati da:

- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.lgs.231/01):
    - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.).

3. Ambiti aziendali interessati

Dal punto di vista della localizzazione fisica degli ambiti aziendali, sono interessati:

- la Sede di Sondrio della Società;
- gli Uffici Periferici della Società;
- l'impianto di betonaggio, frantumazione e asfalto sito in Via delle Orobie a Sondrio;
- l'impianto di produzione di conci prefabbricati a Caiolo (SO);
- i Depositi e le singole Unità Produttive, siti sia in Italia che all'estero, tenuto conto della possibilità che la responsabilità amministrativa della Società si configuri, nei limiti previsti dall'art. 4 del Decreto (cfr. Parte Generale del Modello), anche laddove i reati di cui al presente par. 10 siano commessi all'estero.

4. Le Attività Sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali ha consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) del D.lgs. 231/2001, di individuare le cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto:

5. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra riportate, è richiesto ai destinatari di osservare i seguenti principi generali di comportamento, definiti in conformità alle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- procedure interne;
- procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È, inoltre, espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge in qualunque Paese i Destinatari svolgano la loro attività.

La Società richiede:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro, ai Delegati del Datore di Lavoro, e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

È responsabilità delle singole Funzioni interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni che si ritenga opportuno apportare alla presente Parte Speciale.

6. Protocolli di prevenzione e Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate, il rispetto dei seguenti:

- Principi di Prevenzione Generali:
  - regolamentazione: apposita documentazione organizzativa interna che disciplina l'attività sensibile in oggetto. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;

- tracciabilità: le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- segregazione dei ruoli: principio di separazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- procure e deleghe: gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza. Il sistema di deleghe e procure è sviluppato in coerenza con l'organizzazione aziendale;

- Protocolli specifici applicati alle singole attività sensibili descritti ai sottopunti del presente paragrafo e che trovano fondamento nelle procedure aziendali dove è descritta puntuale declinazione dei ruoli e responsabilità.

In particolare, come indicato dall'art. 30 del D.lgs.81/2001, Cossi Costruzioni S.p.A. ha adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza certificato attraverso la norma UNI ISO 45001:2018, con il quale assicura l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In tale ottica, il **sistema certificato UNI ISO 45001:2018** definisce:

- una politica per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro, attraverso cui la Società si impegna a promuovere tutte le iniziative utili a raggiungere i livelli più alti di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, operando attraverso principi ivi definiti e che sono tradotti in obiettivi, traguardi misurabili, monitorati e regolarmente riesaminati attraverso specifici indicatori. In particolare, contiene l'impegno:

- ad essere conforme alle vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e alle altre prescrizioni applicabili,
- alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;

- la politica aziendale per la sicurezza è inoltre adeguatamente diffusa ai dipendenti ed alle parti interessate (individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione) e periodicamente riesaminata per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e siano allineati ai nuovi regolamenti e leggi;
- l'analisi dei rischi;
- la definizione di procedure e istruzioni comportamentali;
- la formazione e l'addestramento del personale;
- l'auto-controllo (audit interni);
- la formale registrazione delle attività svolte;
- il riesame periodico degli obiettivi di miglioramento in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale strumento prevede l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati, l'analisi dei risultati degli audit, l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati), lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame, l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;
- piani annuali e pluriennali attraverso l'esistenza di un Piano degli Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato in coerenza con il sistema di poteri, che contiene l'individuazione delle scadenze, delle responsabilità e della disponibilità delle risorse (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) necessarie per l'attuazione ed è adeguatamente comunicato alla struttura competente;
- normativa aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza, l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano e le modalità di diffusione delle stesse.

La Società ha articolato la propria **organizzazione aziendale** per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro con le figure di seguito indicate:

- Datore di Lavoro (DL): la Società ha individuato (con delibera del Consiglio di Amministrazione) quale Datore di Lavoro per la sede il Direttore Generale;
- Datore di Lavoro (DL): la Società ha individuato (con delibera del Consiglio di

Amministrazione) diversi DL per le diverse aree geografiche individuate;

- Delegati: i DL hanno delegato alcuni dei compiti di competenza a soggetti, individuati con procura speciale;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): i DL hanno nominato un RSPP per la Sede di Sondrio e RSPP per le diverse Unità Operative italiane;
- Servizio Prevenzione e Protezione (SPP): il SPP si avvale di Addetti al SPP e dei Preposti per le attività di supporto;
- Medico Competente (MC): ogni DL ha nominato un MC
- Incaricati alle emergenze: l'individuazione degli incaricati alle emergenze (squadre antincendio e primo soccorso) è stata definita mediante lettera di incarico in base ad una verifica dell'assenza di eventuali fattori ostativi, del possesso di specifici requisiti (anche in termini di copertura di turni di lavoro e localizzazione) e della formazione in materia (con l'attestato di avvenuta formazione rilasciato dagli Enti abilitati);
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- La Funzione Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente di sede gestisce e sviluppa il sistema aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo inoltre supporto tecnico nella definizione dell'organizzazione dei cantieri.

Tutte le figure del sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono individuate tramite procure e deleghe formali al fine della chiara attribuzione di funzioni e responsabilità.

L'attribuzione di funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre ad essere assicurata da una apposita funzione che monitora e verifica il rispetto della normativa vigente è supportata da un sistema di procure e deleghe.

Le deleghe sono rese note all'interno dell'organizzazione tramite comunicazioni organizzative/di cantiere.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stati attribuiti in capo alle figure datoriali ampi poteri decisionali e di spesa da gestire nell'ambito di un budget annuale assegnato alla Direzione/Unità Operativa di riferimento. Il budget di spesa non è operativo in situazioni di urgenza/emergenza per le quali i DL hanno ampia ed illimitata autonomia decisionale e di spesa.

7. Norme e documentazione del sistema

Esistono strumenti normativi e/o organizzativi che disciplinano ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare, le suddette normative riportano anche le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità).

- *Organizzazione e Responsabilità - Datore di Lavoro (DL)*: esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del Datore di Lavoro che tengono conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.
- *Organizzazione e Responsabilità - RSPP, SPP, RLS, Medico Competente, Incaricati Emergenze:* esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengono conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva e di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti del SPP, del Medico Competente e degli Incaricati delle Emergenze che:
  - definiscono i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
  - prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
  - prevedono lo svolgimento dell'*assessment* sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
  - prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.
- *Organizzazione e Responsabilità in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, ove previsto dalla normativa vigente:* esistenza di strumenti normativi e/o organizzativi che:
  - disciplinano le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
  - prevedono la tracciabilità della verifica circa la presenza dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.
- *Sistema di deleghe di funzioni:* esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte in accordo con quanto disciplinato dall'art. 16 del D.lgs. 81/2008:
  - effettività, sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
  - idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
  - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
  - certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- prevedono la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- garantiscono la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;

- indicano in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub - delegare funzioni in materia di salute e sicurezza;
- prevedono la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- definiscono procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodica delle sue capacità tecnico-professionali;
- prevedono un flusso informativo tra delegante e delegato;
- disciplinano un'attività di vigilanza formalizzata.

- *Individuazione e valutazione dei rischi - ruoli e responsabilità:* esistenza di una normativa aziendale che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare, tale norma:
  - identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza (es. eventuali necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio);
  - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  - identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
  - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
  - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio (pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi) e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
  - prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
  - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
  - prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):* esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contiene almeno:
  - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di

protezione individuale, conseguente alla valutazione;

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

- *Controllo operativo - affidamento di compiti e mansioni:* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che individua i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DL. In particolare, attraverso tale strumento:
  - è previsto l'affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
  - si definiscono le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
  - si prevede la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate, quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).
- *Dispositivi di protezione individuale (DPI):* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e l'efficiente mantenimento dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare, tale strumento:
  - definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
  - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica di funzionalità dei DPI (es. checklist mirate, quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare), condivisi con il RSPP.
- *Gestione delle emergenze:* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare, tale strumento prevede:
  - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
  - le indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o di una zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
  - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
  - le indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

- *Gestione del rischio incendio:* esistenza di una norma aziendale che definisce le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare, tale norma contiene:
  - ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.F.;
  - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
  - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
  - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- *Riunioni periodiche:*
  - esistenza di un calendario che prevede riunioni periodiche di tutte le figure competenti;
  - regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti la salute e sicurezza;
  - adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.
- *Consultazione e Comunicazione:* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplina la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. In particolare, tale strumento disciplina:
  - l'informativa periodica del Datore di Lavoro verso i lavoratori;
  - l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.
- *Informazione e Formazione:* esistenza di una norma aziendale che regolamenta il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l'altro, contenere:
  - la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente etc.) e, laddove applicabile, le istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  - la definizione della periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore (es. all'assunzione, in caso di trasferimento o cambiamento di

mansioni, in caso di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose), nel rispetto della normativa vigente;

- la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
- un "Piano di Formazione" su base annuale che consente l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.

- *Rapporti con fornitori esterni e contrattisti* (in caso di contratto d'appalto e contratto d'opera):
  - *Informazione e coordinamento:* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisce:
    1. modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
    2. ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi in cui sono indicate le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
  - *Qualifica:* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisce modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale strumento tiene conto:
    1. dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli affidatari/subappaltatori: tale attività è svolta periodicamente al fine di assicurare il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti;
    2. della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
  - *Clausole contrattuali:* esistenza di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresi i relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.
- *Gestione di impianti, macchine e attrezzature:* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che, nel rispetto della normativa vigente, disciplina le attività di manutenzione/ispezione di impianti macchine e attrezzature, affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare, tale strumento deve prevedere:
  - ruoli, responsabilità e modalità di gestione di impianti macchine e attrezzature;
  - periodiche verifiche di adeguatezza e integrità di impianti macchine e attrezzature

e di conformità ai requisiti normativi applicabili;

- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale, anche esterno alla Società, qualificato e idoneo.

Controllo ed azioni correttive:

- *Misura e monitoraggio delle prestazioni - infortuni:* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che indica:
  - ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni e delle malattie professionali;
  - ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
  - modalità di comunicazione, al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli infortuni/incidenti avvenuti.
- *Misure e monitoraggio delle prestazioni - altri dati (diversi da infortuni e incidenti):* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
  - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
  - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (es. apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine, ecc.);
  - i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda, se esistenti (schede di sicurezza).
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni - cause/controversie:* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenziosi pendenti relativi alle malattie professionali e agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- *Audit:* esistenza di uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare, tale strumento definisce:
  - la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato);
  - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
  - le modalità di registrazione degli audit;
  - le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano

rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;

- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al Vertice Aziendale.

- *Reporting al Vertice Aziendale ed all'Organismo di Vigilanza:* attività di reporting verso il Datore di Lavoro e verso le strutture competenti di sede in materia HSE.

PARTE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01

T. Gestione adempimenti in materia ambientale

1. Premessa

La presente sezione della Parte Speciale riguarda i reati in materia di ambiente di cui all'art. 25-*undicies* del D.lgs. 231/01 introdotti dal D.lgs. 121/11.

L'obiettivo della regolamentazione è indicare i principi generali di comportamento e gli elementi di controllo specifici necessari per la realizzazione di un sistema di gestione della normativa in materia ambientale che permetta di attivare misure preventive rispetto ai suddetti reati ed in particolare, quello di costruire un sistema strutturato di valutazione ed analisi dei rischi costantemente aggiornato, costruzione ed attuazione di specifiche procedure, azioni di sorveglianza e controllo e misure anche di tipo preventivo (audit) e correttivo (analisi non conformità e azioni correttive) volte a prevenire la possibilità di incidenti che possano avere un impatto ambientale e la possibilità di commettere dei reati.

Pertanto, la presente parte speciale intende cristallizzare i principi generali e speciali di comportamento che, se attuati, consentono di gestire, organizzare e controllare le fasi decisionali utili a prevenire la commissione dei reati ambientali

La Cossi si è dotata di un Sistema di Gestione ambiente ai sensi dello standard UNI EN ISO 14001 ed è soggetta ad attività di certificazione del Sistema rilasciata da organismo indipendente accreditato.

L'adozione di tale sistema consente alla Cossi di tenere monitorati e controllati con continuità e sistematicità gli aspetti ambientali e gli aspetti più significativi, diminuendo conseguentemente la possibilità di incorrere in reati presupposto.

L'efficace attuazione del sistema di gestione consente di ottenere il miglioramento della prestazione complessiva coerentemente con la politica dell'organizzazione.

2. Fattispecie di reato

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente rilevanti per il contesto aziendale della Società i reati richiamati da:

- Reati ambientali (art. 25-undecies del D.lgs. 231/01):
    - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
    - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
    - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
    - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
    - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art 733-bis c.p.)
    - Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137, comma 2, 3, 5,11 e 13, D.Lgs. 152/06)

- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 D.lgs. 152/06)
- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/06)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/06)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Sanzioni in materia di autorizzazioni, prescrizioni e limiti alle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/06)
- Reati in materia di ozono ed atmosfera (art. 3, comma 6, L. 549/93)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/06)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D.lgs. 231/01)

3. Ambiti aziendali interessati

Dal punto di vista della localizzazione fisica degli ambiti aziendali, sono interessati:

- la Sede di Sondrio della Società;
- gli Uffici Periferici della Società;
- l'impianto di betonaggio, frantumazione e asfalto sito in via delle Orobie a Sondrio;
- l'impianto di produzione di conci prefabbricati a Caiolo (SO);
- i Depositi e le singole Unità Produttive, siti sia in Italia che all'estero, tenuto conto della possibilità che la responsabilità amministrativa della Società si configuri, nei limiti previsti dall'art. 4 del Decreto (cfr. Parte Generale del Modello), anche laddove i reati di cui al presente par. 10 siano commessi all'estero.

4. Le Attività Sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali ha consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) del D.lgs. 231/2001, di individuare le cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto:

L'attività sensibile prevede le seguenti fasi operative:

1. *Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero*
2. *Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi*

e monitoraggio delle emissioni

3. *Gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi*
4. *Gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e carburanti che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee*
5. *Gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale*
6. *Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono*
7. *Realizzazione di nuove opere/manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali/beni culturali o paesaggistici*
8. *Gestione delle emergenze ambientali*
9. *Selezione dei fornitori*

5. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra riportate, è richiesto ai destinatari di osservare i seguenti principi generali di comportamento, definiti in conformità alle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- procedure interne;
- procure e deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È, inoltre, espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge in qualunque Paese i Destinatari svolgano la loro attività.

La Società richiede:

- il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto (quali, ad esempio, presentazione MUD, ecc.);
- il rispetto dei requisiti normativi e autorizzativi vigenti per le attività di trasporto/trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti;
- il rispetto dei limiti di emissione applicabili per le emissioni in atmosfera;
- il rispetto dei requisiti normativi e autorizzativi applicabili per lo scarico delle acque;

- l’attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio della qualità delle acque industriali scaricate (sostanze pericolose) e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
- la conduzione del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose) in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, incluse metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
- la prevenzione, o riduzione del rischio di accadimento eventi potenzialmente contaminanti del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali;
- la tempestiva effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- l'effettuazione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dagli Enti competenti, incluse eventuali prescrizioni ed integrazioni, a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Concentrazione Soglia di Rischio, CSR);
- il rispetto dei requisiti normativi vigenti per l’acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell’ozono;
- la tutela delle specie vegetali e animali selvatiche protette, eventualmente presenti, e degli habitat protetti, nelle attività di realizzazione di nuove opere in prossimità di aree naturali;
- il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti.

È responsabilità delle singole Funzioni interessate segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni che si ritenga opportuno apportare alla presente Parte Speciale.

6. Protocolli di prevenzione e Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate, il rispetto dei seguenti:

- Principi di Prevenzione Generali:
  - regolamentazione: apposita documentazione organizzativa interna che disciplina l’attività sensibile in oggetto. Nell’ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
  - tracciabilità: le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate

presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;

- segregazione dei ruoli: principio di separazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- procure e deleghe: gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza. Il sistema di deleghe e procure è sviluppato in coerenza con l'organizzazione aziendale;

- Protocolli specifici applicati alle singole attività sensibili descritti ai sottopunti del presente paragrafo e che trovano fondamento nelle procedure aziendali dove è descritta puntuale declinazione dei ruoli e responsabilità.

In particolare, Cossi Costruzioni S.p.A. attraverso la **certificazione UNI EN ISO 14001:2015**, ha definito:

- una politica per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro, attraverso cui la Società si impegna a promuovere tutte le iniziative utili a raggiungere i livelli più alti di tutela e protezione ambientale, operando attraverso principi ivi definiti e che sono tradotti in obiettivi, traguardi misurabili, monitorati e regolarmente riesaminati attraverso specifici indicatori. Definisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
  - sia appropriato alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle attività;
  - contenga l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale applicabili, al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;
  - sia attuato e mantenuto attivo;
  - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione;
  - sia reso disponibile al pubblico;
  - sia formalmente approvato dall'Alta Direzione aziendale.
- modalità di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali per le proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza, nonché una valutazione della significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
- procedure e istruzioni comportamentali per:
  - l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle

prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;

- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.

- obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali (e programmazione formalizzata degli stessi) configurabili come:
  - misurabili (ove possibile);
  - coerenti con la Politica ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi;
  - attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il loro raggiungimento (finanziari, umani);
  - adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione;
- formazione e addestramento del personale identificando:
  - il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi;
  - per ciascun personale, l'adeguata istruzione, formazione o esperienza acquisita;
  - necessità formative;
  - un "Piano di Formazione";
- auto-controllo attraverso attività di verifica periodica del rispetto delle procedure definite (Audit) in materia ambientale;
- registrazione formalizzata e la tracciabilità delle attività svolte;
- riesame periodico degli obiettivi di miglioramento da parte del Vertice Aziendale, da eventuali delegati e dalla Funzione Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente in relazione alla gestione delle tematiche ambientali.

La Società, attraverso le proprie procedure, ha adottato i seguenti principi di controllo specifici, di cui monitora il relativo rispetto.

Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio;
- la gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione nel rispetto:
  - dei requisiti per il deposito temporaneo (quali, ad esempio, limiti quantitativi e temporali, cartellonistica, etichettatura, contenitori, caratteristiche tecniche delle aree di deposito, impermeabilizzazione, copertura, sistemi di drenaggio, standard di costruzione, ecc.);
  - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori, recuperatori, smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- la spedizione transfrontaliera dei rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n.1013/2006;
- la verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento.

Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni

- identificazione dei punti di emissione in atmosfera (convogliate e diffuse) attivi nell'ambito delle attività;
- identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di emissione in atmosfera/modificare le emissioni esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria;
- attuazione delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio delle emissioni e verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse;
- monitoraggio delle emissioni in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, incluse metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
- verifica dei risultati del monitoraggio delle emissioni in atmosfera, confronto con i limiti di emissione applicabili, archiviazione della documentazione e comunicazione interna dei risultati;
- conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano emissioni in atmosfera (quali, ad esempio, conduzione degli impianti di abbattimento delle emissioni,

piani di manutenzione, verifica dell'efficienza degli impianti, ecc.) al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti di emissione;

- eventuale acquisizione dei dati relativi alla qualità dell'aria in prossimità delle attività svolte dall'organizzazione (ad esempio, tramite ricerche bibliografiche, richieste agli enti, monitoraggi diretti);
- gestione e analisi di eventuali reclami da parte del vicinato in relazione alla qualità dell'aria;
- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- taratura e manutenzione degli strumenti di misura;
- controllo delle attività che possono generare emissioni diffuse in atmosfera e attuazione di misure di mitigazione della diffusione di polveri/fumi/odori.

Gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi

- identificazione dei punti di scarico delle acque reflue attivi, con particolare riguardo alle acque reflue industriali;
- identificazione tempestiva della necessità di attivare nuovi punti di scarico delle acque reflue/modificare i punti di scarico esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di autorizzazioni eventualmente necessarie;
- tempestiva richiesta, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue;
- verifica dei risultati del monitoraggio delle acque reflue scaricate (sostanze pericolose), confronto con i limiti applicabili, archiviazione della documentazione e comunicazione interna dei risultati;
- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- adeguata taratura e manutenzione degli strumenti di misura.

Gestione (stoccaggio/movimentazione/uso) di sostanze chimiche e carburanti che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee

- comunicazione alle funzioni aziendali interessate dell'evento potenzialmente contaminante e/o dell'individuazione di contaminazioni storiche;
- predisposizione, entro i termini previsti dalla normativa, di un'adeguata comunicazione agli enti competenti (provincia, regione, o provincia autonoma nel cui territorio si

prospetta l'evento lesivo, nonché al prefetto della provincia) avente ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti alla situazione (generalità dell'operatore, caratteristiche del sito interessato, matrici ambientali presumibilmente coinvolte, descrizione degli interventi da eseguire).

Gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale

- Gestione di potenziale contaminazione in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente (messa in opera di misure di prevenzione, indagine preliminare per la verifica rispetto/superamento Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), piano di caratterizzazione, analisi di rischio per verifica rispetto/superamento CSR, predisposizione e presentazione agli Enti del progetto di bonifica/messa in sicurezza).

Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono

- identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono (quali, ad esempio, impianti di condizionamento e refrigerazione, pompe di calore, sistemi antincendio) utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute (quali, ad esempio, CFC, Halon, HCFC, HBFC);
- verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e l'eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- definizione di piani di manutenzione programmata (quale, ad esempio, verifica delle fughe di gas) dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente (verifiche semestrali/annuali in funzione dei quantitativi di gas contenuti, utilizzo di strumenti di gas *leak detection* conformi ai requisiti).

Realizzazione di nuove opere/manutenzioni straordinarie in prossimità di aree naturali/beni culturali o paesaggistici

- identificazione delle aree e delle tipologie di attività (quali, ad esempio, realizzazione nuovi impianti, manutenzioni straordinarie degli impianti esistenti) che potrebbero potenzialmente compromettere habitat e/o specie protette e/o beni culturali o paesaggistici, e verifica del possesso e della validità di autorizzazioni/comunicazioni previste per lo svolgimento delle attività stesse, ivi comprese le autorizzazioni fornite dalla Soprintendenza di competenza;
- gestione (diretta o in appalto) delle attività di cui sopra nel rispetto degli adempimenti e in conformità alle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi e dalla normativa vigente. In particolare:

- ogni appalto pubblico è soggetto ad un iter autorizzativo che coinvolge, attraverso la Conferenza di servizi e le valutazioni di impatto ambientale, i Soggetti ed Enti Pubblici competenti;
- il Cliente è responsabile di ottenere le autorizzazioni necessarie affinché l'opera possa essere eseguita in conformità ai requisiti normativi ivi comprese le necessarie autorizzazioni;
- il Responsabile di Area / Project manager incaricato della gestione della commessa effettua controlli di regolarità sulla documentazione relativa all'istruttoria;
- la documentazione relativa all'istruttoria, comprensiva delle autorizzazioni della Soprintendenza di competenza, deve essere raccolta e adeguatamente archiviata e custodita.;

- la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi;
- esecuzione di verifiche circa la correttezza, la completezza, la veridicità e l'aggiornamento delle informazioni/documentazione richiesta dall'Autorità (ivi inclusa la Soprintendenza), nonché circa la coerenza della tipologia di rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi della Società

Gestione delle emergenze ambientali

- identificazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- identificazione delle modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
- indicazione delle modalità e della tempistica/frequenza di svolgimento di esercitazioni riguardo agli incidenti ambientali.

Selezione dei fornitori

(Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti)

- verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti;
- qualifica iniziale e la riqualifica periodica di recuperatori/smaltitori/intermediari/ trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto dei requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:
- acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura

amministrativa (quale, ad esempio, accettazione delle fidejussioni dall'ente preposto, pagamento dei diritti di iscrizione all'albo) e di copia di eventuali certificati di conformità dei sistemi di gestione alle norme internazionali;

- verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta (quale, ad esempio, iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, verifica dei codici CER autorizzati, verifica dei mezzi autorizzati per singola tipologia di rifiuto);
- previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare (ove applicabile) i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello ex D.Lgs. 231/01 adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- definizione di un elenco/database di recuperatori/smaltitori/intermediari/ trasportatori qualificati;
- monitoraggio delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
- (nel caso di intermediari) la definizione di clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti.

(Laboratori di analisi)

- selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti affinché tali laboratori siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione.
- acquisizione della documentazione che attesti l'eventuale accreditamento dei laboratori per le prove analitiche di interesse;
- definizione di clausole contrattuali che prevedano per i laboratori di analisi l'obbligo di fornire i certificati di taratura degli strumenti utilizzati per le analisi chimiche oppure una autodichiarazione in merito;
- previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare (ove applicabile) i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello ex D.lgs. 231/01 adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

- Qualora ai laboratori sia affidata anche l'attività di prelievo dei campioni, è previsto l'obbligo per gli stessi di adottare metodiche riconosciute/validate che garantiscano la rappresentatività dei campioni prelevati.

(Terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale)

- affidamento di attività rilevanti da un punto di vista ambientale (quali, ad esempio, realizzazione scavi, costruzioni, demolizioni, altre attività che possono comportare la commissione di un reato ambientale) a fornitori idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti;
- la qualifica iniziale e la riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali (quali, ad esempio, idoneità tecnica, possesso delle iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni obbligatorie, disponibilità di mezzi idonei da parte degli appaltatori, adozione di sistemi di gestione certificati);
- previsione di specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare (ove applicabile) i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello ex D.Lgs. 231/01 adottati dalla Società, nonché clausole risolutive espresse che attribuiscano alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;
- previsione di clausole contrattuali con cui i terzi si obbligano al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale (quali, ad esempio, responsabilità in materia di gestione dei rifiuti e definizione del ruolo di produttore dei rifiuti eventualmente generati nel corso delle attività appaltate, obblighi in caso di eventi contaminanti, obbligo di informativa periodica alla committente, titolarità di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata);
- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della società o per conto della società (quali, ad esempio, aree e modalità per la gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti eventualmente prodotti, procedure di emergenza ambientale).

(Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale)

- monitoraggio sull'operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività e eventualmente anche presso le loro sedi;
- segnalazione di eventuali scostamenti/potenziali scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;

- definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziali scostamenti individuati.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

ALLEGATO 1

Reati presupposto

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2023

INDICE

ALLEGATO 1 - REATI PRESUPPOSTO *4*

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24 DEL DECRETO) ..7

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART 24-BIS DEL DECRETO) 10

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO) 14

4. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25) 19

5. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO) 24

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO) 27

7. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO) 29

8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO) 33

9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO) 39

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO) 40

11. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO) 44

12. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO) 46

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO) 47

14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (Art. 25 – OCTIES 1) 49

15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO) 51

16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO) 55

17. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO) 56

18. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO) 68

19. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO) 70

20. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES) 71

21. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO) 73

22. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO) 76

23. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART 25 – SEPTIESDECIES) 80

24. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25 DUODEVICIES) 83

25. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA] (Art. 12 L. 9/2013) 84

26. REATI TRANSNAZIONALI 86

ALLEGATO 1 - REATI PRESUPPOSTO

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.
L'elenco dei reati presupposto è stato nel tempo ampliato rispetto a quello contenuto nel Decreto originario, il quale prevedeva unicamente, quali reati presupposto, i "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" (artt. 24 e 25). Successivamente:

- il Decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 ha introdotto l'art. 25-*bis* "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
- il Decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto l'art. 25-*ter* "Reati societari";
- la Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater* "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico";
- la Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto l'art. 25-*quinquies* "Delitti contro la personalità individuale";
- la Legge 18 aprile 2005 n. 62 ha introdotto l'art. 25-*sexies* "Abusi di mercato";
- la Legge 9 gennaio 2006 n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater*.1. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";
- la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha esteso il Decreto ai "Reati transnazionali";
- la Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25-*septies* "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro";
- il Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto l'art. 25-*octies* "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";
- la Legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 ha introdotto l'art. 24-*bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";
- la Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto l'art. 24-*ter* "Delitti di criminalità organizzata";
- la Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese", ha modificato l'art. 25-bis, ha introdotto l'art. 25-novies "Delitti in violazione del diritto d'autore", e ha introdotto l'art. 25-bis.1 "Delitti verso l'industria e il commercio";
- la Legge 3 agosto 2009 n. 116, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", ha introdotto l'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria";
- il Decreto legislativo 7 luglio 2011 n.121, in attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, ha introdotto l'art. 25-*undecies* "Reati Ambientali";
- il Decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, ha modificato gli artt. 25 e 25-*ter* del Decreto;
- la Legge 15 dicembre 2014 n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale". "Disposizioni in materia di autoriciclaggio", ha modificato l'art. 25-*octies* del Decreto;

- la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha modificato l'art. 25-*undecies* del Decreto;
- la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", ha modificato l'art. 25-*ter* del Decreto;
- il Decreto legislativo 21 giugno 2016, recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio", ha modificato l'art. 25-*bis* del Decreto;
- la Legge 28 luglio 2016 n. 153, che ha introdotto nel codice penale le nuove fattispecie di: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2); atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter*), tutti delitti che incidono sul regime della responsabilità amministrativa degli enti poiché l'art. 25*quater* D.lgs. 231/01, relativo ai "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", richiama tra i reati presupposto in questione qualsiasi delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsto dal codice penale e dalle leggi speciali;
- la Legge 29 ottobre 2016, n.199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ha modificato l'art. 603*bis* del Codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" e ha inserito tale articolo tra quelli richiamati all'interno dell'art. 25*quinquies* "Delitti contro la personalità individuale", al comma 1, lett. a).
- la Legge 11 dicembre 2016 n. 236, recante "Modifiche al Codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi", ha modificato l'art. 24-*ter* "Delitti contro la criminalità organizzata";
- il Decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38 ha modificato l'art. 25-*ter* del Decreto;
- la Legge 17 ottobre 2017 n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate", ha modificato l'art. 25-*duodecies* del Decreto;
- la Legge 20 novembre 2017 n. 167 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, introducendo l'art. 25-*terdecies* "Razzismo e Xenofobia";
- la Legge 3 gennaio 2018 n. 3 ha modificato l'art. 25-*septies* del Decreto;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2018 n. 21 ha modificato gli artt. 25-*quater*, 25-*quinquies*, 25-*undecies* e 25-*terdecies* del Decreto;
- il Decreto Legislativo 2018 n. 107 ha modificato l'art 25-*sexies* del Decreto e l'art. 187-*quinquies* del TUF;
- la Legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha modificato gli artt. 24, 25 e 25-*ter* del Decreto, tra l'altro includendo, nel novero delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25, anche l'art. 346-*bis* "Traffico di influenze illecite";
- la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati", ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, introducendo l'art. 25-*quaterdecies* "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";
- la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, introducendo l'art. 25-*quinquiesdecies* "Reati tributari";
- il Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", ha modificato l'art. 24-*bis* del Decreto, includendo tra le fattispecie di

reato da questo richiamate anche la "Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica";

- il Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha modificato gli artt. 24, 25 e 25-*quinquiesdecies* del Decreto e ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto l'art. 25-*sexiesdecies* "Contrabbando";
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti introduce l'art. 25-octies.1 "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*";
- la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (con entrata in vigore dei provvedimenti il 01.02.22) hanno interessato alcuni articoli del Codice penale riguardanti i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01 come i Delitti informatici e trattamento illecito di dati, i Delitti contro la personalità individuale e Abusi di mercato;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha modificato i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- la Legge 9 marzo 2022 n. 22 introduce il Titolo VIII-bis rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*" composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis – "Furto di beni culturali" – a 518-undevicies – "Fatto commesso all'estero");
- la Legge 14 luglio 2023 n. 93 che ha introdotto una nuova fattispecie di reato all'art. 171-ter, lett. h) bis, Legge 22 aprile 1941 n. 633, richiamata all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01;
- il Decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137) ha introdotto all'art. 24 del D.Lgs. 231/01 i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis c.p. e ha inserito all'art. 25-octies.1 (modificandone, altresì, la rubrica) del D.Lgs. 231/01 il reato di cui all'art. 512-bis c.p..

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati.

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24 DEL DECRETO)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.[1]

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.[2]

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)[3]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

---

[1] Articolo introdotto dall´art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall´art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13

[2] Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. n.3 del 09 gennaio 2019, con decorrenza dal 31 gennaio 2019, e successivamente dall'art. 1, D.Lgs. n.75 del 14 luglio 2020, con decorrenza dal 30 luglio 2020. Tale comma e la rubrica sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

[3] Gli artt. 353 e 353-bis c.p. sono stati introdotti dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137).

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell'Unione Europea[4] o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è la reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549, se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)[5]

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)[6]

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del Codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

---

[4] Il presente numero è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 5, Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

[5] Il presente articolo è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. n.3 del 09 gennaio 2019, con decorrenza dal 31 gennaio 2019, e successivamente dall'art. 1, D.Lgs. n.75 del 14 luglio 2020, con decorrenza dal 30 luglio 2020.

[6] Il reato è stato aggiunto nel novero dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 5, Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i delitti di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter,* 356, 640, comma 2, n.1, 640-*bis*, 640-*ter* del codice penale, nonché art. 2 della Legge 898/1986, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Inoltre, per tali reati si applica la sanzione pecuniaria da duecento a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), D.Lgs. 231/2001.

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART 24-BIS DEL DECRETO)

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l´interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)[7]

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i delitti di cui agli artt. 615-*ter*, 617-*quater,* 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater,* 635-*quinquies* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. Per i delitti di cui agli artt. 615-*quater* e 615-*quinquies* del codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
3. Per i delitti di cui agli artt. 491-b*is* e 640-*quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati al punto 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed c) D.Lgs. 231/2001. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati al punto 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di

[7] Il presente articolo è stato introdotto dal D.L. n. 105 del 21 settembre 2019.

condanna per uno dei delitti indicati al punto, 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.[8]

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni,

[8] L'art. 5, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69, innalza le pene previste al quarto comma per la fattispecie incriminatrice di associazione armata. In precedenza per colui che vi partecipava era prevista la pena della reclusione da 9 a 15 anni, mentre per colui che la promuoveva, dirigeva, organizzava era prevista la pena della reclusione da 12 a 24 anni.

comunque localmente denominate, anche straniere, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine

nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)[9]

Art. 1 L. 895/1967

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 2 L. 895/1967

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da tremila euro a ventimila euro.

Art. 2-bis. L. 895/1967

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. L. 895/1967

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da tremila euro a ventimila euro.

Art. 4. L. 895/1967

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro. Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del Codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 6. L. 895/1967

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 23. L. 110/1975

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

[9] Ossia quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11;

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da duemila euro a ventimila euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da mille euro a quindicimila euro.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da duemila euro a ventimila euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 24-t*er* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 416, comma 6, 416-*bis*, 416-*ter,* 630 del codice penale, nonché dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. La medesima sanzione pecuniaria è applicata per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste di cui all'art 416-*bis* del codice penale, per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/1991).

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 416 (ad eccezione del comma 6) del codice penale e dell'art. 407, comma 2, lett. a), n.5 c.p.p., si applica all'Ente una sanzione pecuniaria che va da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei punti 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a un anno. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, in relazione dei quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

4. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.[10]

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

[10] Come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 5, Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti di enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati

di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità la pena è diminuita

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio (artt. 357 e 358 c.p.)

Ai fini dell'applicazione dei sopra citati reati, che trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve anche "PU") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, in breve anche "IPS").

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (es. Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti pubblici e, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il "Pubblico Ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "Incaricato di un Pubblico Servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un Pubblico Servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In particolare, vengono individuati quali Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
  - parlamentari e membri del Governo;
  - consiglieri regionali e provinciali;
  - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
  - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
  - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari d'inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
  - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
  - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli Enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le regioni, le province, i comuni e le comunità montane; soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);

- dipendenti di altri Enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgono attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate Pubblico Servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio è individuata non sulla base del criterio dell'appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, Pubblica funzione e Pubblico Servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e dell'Incaricato di Pubblico Servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. In relazione ai delitti di cui agli artt. 318, 322, commi 1 e 3, 321, 346-*bis*, 314, 316 e 323 del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria fino a duecento quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-*bis* del codice penale).
2. In relazione ai delitti di cui agli artt. 319, 319-*ter,* 321 e 322, commi 2 e 4 del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-*bis* del codice penale).
3. Nei casi di condanna di cui al punto 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001. Tali sanzioni si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è commesso da uno dei soggetti apicali di cui all'art.5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001; ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto, di cui all'art, 5, comma 1, lett. b).

5. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL DECRETO)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
5. la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per il delitto di cui all'art. 453 del codice penale, si applica all'ente una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
2. Per i delitti di cui agli artt. 454, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

3. Per il delitto di cui all'art 455 del codice penale, si applica all'ente una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, ridotta da un terzo alla metà; ovvero fino a cinquecento quote, ridotta da un terzo alla metà.
4. Per i delitti di cui agli artt. 457 e 464 del codice penale, si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a duecento quote, ridotta di un terzo nel caso di applicazione dell'art. 464, comma 2, del codice penale.
5. Per il delitto di cui all'art. 464, comma 1, del codice penale, si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
6. Per il delitto di cui all'art. 459 del codice penale, si applicano all'ente le medesime sanzioni di cui agli artt. 453, 455 e 457 del codice penale, ridotte di un terzo.
7. Nei casi di condanna di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 si applicano, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per un periodo non inferiore a un anno.

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*bis.1* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per il delitto di cui agli artt. 473 e 474 del codice penale, si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale, si applica una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
3. Per i delitti di cui agli artt. 513-*bis* e 514 del codice penale, si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
4. Nei casi di condanna di cui ai punti 1 e 3 si applicano, per un periodo di un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

7. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.329.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione

reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette Autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i delitti di cui all'art. 2621, 2635-*bis* e 2638 del codice civile, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. In relazione all'art. 2638 del codice civile, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
2. Per il delitto di cui all'art. 2621-*bis* del codice civile, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
3. Per il delitto di cui all'art. 2622 del codice civile, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. La medesima sanzione pecuniaria è prevista anche per il delitto di cui all'art. 2635 del codice civile.
4. Per i delitti di cui agli artt. 2625, 2626, 2628 e 2632 del codice civile, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria che va da cento a centottanta quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
5. Per i delitti di cui agli artt. 2629, 2633 e 2636 del codice civile , si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che sono servite o destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)[11]

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

[11] Il presente articolo è stato introdotto dal D.Lgs. del 1° marzo 2018, n. 21.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)[12]

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

[12] Il presente articolo è stato introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al secondo e quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

1. procura a sé o ad altra materia radioattiva;
2. crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

1. utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2. utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, un'organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo. (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da sette a ventuno anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a dodici anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del Codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Convenzione di New York del 9 dicembre del 1999

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 DEL DECRETO)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento al reato contemplato dall'art. 25-*quater.1* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dello stesso da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per il delitto di cui all'art 583-*bis* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 1, si applica le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali[13].

[13] Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)[14]

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o seconda comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal seconda comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[14] Il presente articolo è stato modificato dalla Legge n. 238 del 2021.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.)[15]

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quinques* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i delitti di cui agli artt. 660, 601, 602 e 603-*bis* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Per i delitti di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600-*quater.1* e 600-*quinquies* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

[15] Il presente articolo è stato modificato dalla Legge n. 238 del 2021.

3. Per i delitti di cui agli artt. 600-*bis,* secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art 600-*quater.1*, nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati al punto 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno.
5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati ai punti precedenti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

11. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)[16]

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1,2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato (art. 185 del D.lgs. 58/1998 - TUF)[17]

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/20141054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies, TUF)

L'illecito amministrativo (art. 187-bis TUF)

Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (art. 184 TUF), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque abusa di informazioni privilegiate, raccomanda o

[16] Il presente articolo è stato modificato dalla Legge n. 238 del 2021.

[17] Il presente articolo è stato modificato dalla Legge n. 238 del 2021.

induce altri ad abusare di informazioni privilegiate ovvero comunica in modo illecito informazioni privilegiate in violazione dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 5 .

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, in ragione della gravità del fatto e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato*.*

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui al d.lGS, 58/1998 (TUF), si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione dei sopra citati reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

12. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per il delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote.
2. Per il delitto di cui all'art. 589 del codice penale, salvo quanto previsto dal comma 1, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote.
3. Per il delitto di cui all'art. 590, comma terzo, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote.
4. Nel caso di condanna per i delitti indicati al punto 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
5. Nel caso di condanna per il delitto indicato al punto 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi.

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i reati di cui agli artt. 648, 648-*bis,* 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti indicati al punto 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (Art. 25 – OCTIES 1)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)[18]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[18] Tale articolo è stato introdotto dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137).

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 – octies comma 2)[19]

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*octies.1* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per il delitto di cui all'art. 493-*ter* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
2. Per i delitti di cui agli artt. 493-*quater* e 493-*ter*, nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, si applica una sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote.
3. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto che ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniaria: sino a cinquecento quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni e da trecento a ottocento quote, se il delitto è punito con la pena di reclusione non inferiore a dieci anni.
4. Nel caso di condanna per i delitti indicati al punto 1, 2 e 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

[19] Il presente articolo è stato introdotto dal D.Lgs. 184 del 2021.

15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del Decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale

di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

***Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art.*171-ter L. n. 633/1941)**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio,

o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h bis)[20] abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del Codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)

La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad

[20] Tale fattispecie di reato è stata introdotta con l'art. 3, comma 1 della L. 14 luglio 2023, n. 93.

accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi. visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i tutti i delitti sopra indicati (Legge n. 633/1941), si applica all'Ente una sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti indicati al punto 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore ad un anno.

16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento al reato contemplato dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dello stesso da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per il delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote.

17. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)[21]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

[21] Gli artt. 452-bis e 452-quater c.p. sono stati introdotti dall'art. 6-ter, comma 3, lett. b) e c) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137).

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art.1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell´allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art.2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell´esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all´articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato

in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis
Alle fattispecie previste dall´articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art.6
Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:
a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all´articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all´articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell´articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256)

Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art.259, comma 1)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258)

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a duemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché' nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui

all'articolo 193.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte

rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all´art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8,)) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila quattrocentonovantatre euro al centocinquantaquattro millenovecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell´art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell´art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì´ individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell´ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell´ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dello stesso da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i delitti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*sexies* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
2. Per i delitti di cui agli artt. 452-*quater* e 452-*quaterdecies,* comma 2, del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
3. Per il delitto di cui all'art. 452-*quinquies* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
4. Per il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies*, comma 1, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote.
5. Per il delitto di cui all'art. 452-*octies* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.
6. Nel caso di condanna per i delitti indicati ai punti precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore ad un anno.
7. In relazione all'art. 137 T.U.A., si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   - per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
   - per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, da duecento a trecento quote.
8. In relazione all'art. 256 T.U.A., si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   - per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6, primo periodo, fino a duecentocinquanta quote;
   - per la violazione dei commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5, da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
   - per la violazione del comma 3, secondo periodo, da duecento a trecento quote.
9. In relazione all'art. 257 T.U.A., si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
   - per la violazione del comma 1, fino a duecentocinquanta quote;
   - per la violazione del comma 2, da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
10. In relazione all'art. 258 T.U.A., comma 4, secondo periodo, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
11. In relazione all'art. 259 T.U.A., comma 1, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
12. In relazione all'art. 260-*bis* T.U.A., commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo, da duecento a trecento quote.
13. In relazione all'art. 279 T.U.A., comma 5, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
14. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. n. 150/1992, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione degli artt. 1, comma 1; 2, comma 1 e 2; 6, comma 4, fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'art. 1 , comma 2, da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per i reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, fino a duecentocinquanta quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore ad un anno di reclusione; da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore a due anni di reclusione; da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore a tre anni di reclusione.

15. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, L. n. 549/1993, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
16. In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 202/2007, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
    - per il reato di cui all'art. 9, comma 1, fino a duecentocinquanta quote;
    - per i reati di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    - per il reato di cui all'art. 8, comma 2, da duecento a trecento quote.
17. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai punti precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore ai sei mesi.
18. Se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 260 D.Lgs. 152/2006 e 8 del D.Lgs. 202/2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

18. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato.

Le pene previste dal comma precedente sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

d) Per i delitti di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite massimo di euro 150.000.
e) Per i delitti di cui agli artt. 12, commi 3, 3-bis,3-ter D.Lgs 286/1998, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
f) Per i delitti di cui all'art. 12, comma 5 D.Lgs 286/1998, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
g) Nei casi di condanna per i delitti di cui ai punti 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

19. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DEL DECRETO)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoà o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento al reato contemplato dall'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dello stesso da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per il delitto di cui all'art. 504-bis del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per il delitto di cui al punto 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno. Se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

20. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES)

Frode in competizioni sportive (Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.[22]

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la

[22] L'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 ha così modificato il comma 1 dell'art. 4 della presente legge, già modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dello stesso da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 1 e 4 della L. n. 401/1989, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
    - per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
    - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al punto 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

21. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione

dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi precedenti non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma precedente, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
    - per il delitto di cui all'art. 2, comma 1, fino a cinquecento quote;
    - per il delitto di cui all'art. 2, comma 2-bis, fino a quattrocento quote;
    - per il delitto di cui all'art. 3, fino a cinquecento quote;
    - per il delitto di cui all'art. 8, comma 1, fino a cinquecento quote;
    - per il delitto di cui all'art. 8, comma 2-bis, fino a quattrocento quote;
    - per il delitto di cui all'art. 10, fino a quattrocento quote;
    - per il delitto di cui all'art. 11, fino a quattrocento quote.
2. Le sanzioni pecuniarie di cui al punto 1 possono essere aumentate di un terzo se, in seguito alla commissione dei delitti, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
3. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai punti 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

22. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confini dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopra indicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti .

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti a chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non

minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del Codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti

hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai punti 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.Lgs. 231/2001.

23. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE[23] (ART 25 – SEPTIESDECIES)

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518- novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

[23] Il presente articolo è stato introdotto dalla Legge n. 22 del 2022

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518- undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde , deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio Dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato*.*

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per il delitto di cui all'art. 518-*novies* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. Per i delitti di cui agli artt. 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. Per i delitti di cui agli artt. 518-*duodecies* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. Per i delitti di cui agli artt. 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai punti da 1 a 4, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2 D.Lgs. 231/2001, per un periodo non superiore a due anni .

24. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25 DUODEVICIES)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*duodevicies* del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i delitti di cui agli artt. 518-sexies e 518-terdecies, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui al punto 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.

25. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA] (Art. 12 L. 9/2013)

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall´art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine(art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

26. REATI TRANSNAZIONALI [24]

Ai sensi della L. n. 146 del 2006, "*si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*".

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[24] Legge 16 marzo 2006, n. 146: "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*".

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della Legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.lgs. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l´ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni

straniero di cui è stato favorito l´ingresso in violazione del presente testo unico.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall´autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all´articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l´impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell´interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce (la pena di morte) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

***

Si riporta di seguito il riepilogo delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dalla Legge n. 146/2006, in materia di reati transnazionali, a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione degli stessi da parte di soggetti apicali e/o sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio:

1. Per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis del codice penale, si applica all'ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Per i delitti di cui agli artt. 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
3. Per il delitto di cui all'art. 291-quater del DPR 43/1973, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
4. Per il delitto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, si applica all'Ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
5. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai punti 1, 3 e 4,si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, D.Lgs. 231/2001. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra citati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.